

219.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:		Interrogazioni a risposta scritta:	
Baccarini	7-00260 12529	Taradash	4-16437 12536
Interpellanza:		Trabacchini	4-16438 12536
Sollazzo	2-00888 12530	Pecoraro Scanio	4-16439 12536
Interrogazioni a risposta orale:		Pecoraro Scanio	4-16440 12537
Lettieri	3-01235 12531	Pecoraro Scanio	4-16441 12537
Pappalardo	3-01236 12531	Pecoraro Scanio	4-16442 12539
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Pecoraro Scanio	4-16443 12539
Lettieri	5-01448 12532	Pecoraro Scanio	4-16444 12540
Cancian	5-01449 12532	Pecoraro Scanio	4-16445 12540
Cancian	5-01450 12533	Piro	4-16446 12540
Cancian	5-01451 12533	Servello	4-16447 12541
Torchio	5-01452 12534	Gasparri	4-16448 12541
		Servello	4-16449 12541
		Servello	4-16450 12542
		Pasetto	4-16451 12542

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1993

	PAG.		PAG.
Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo	12543	Oliverio	4-15056 XIV
<i>ERRATA CORRIGE</i>	12543	Pappalardo	4-08220 XV
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		Parlato	4-02713 XVI
Acciario	4-10634 III	Parlato	4-08581 XVII
Anedda	4-11013 III	Parlato	4-12769 XVIII
Castagnetti Guglielmo	4-09894 IV	Piscitello	4-10040 XX
Colucci Gaetano	4-12941 VI	Poli Bortone	4-10043 XX
Conti	4-11919 VI	Poli Bortone	4-10047 XXI
D'Andreamatteo	4-05703 VIII	Ronzani	4-13959 XXIII
Fragassi	4-11829 IX	Sartori Marco	4-13193 XXIV
Grassi Alda	4-10771 IX	Sbarbati Carletti	4-10886 XXV
Iodice	4-11801 X	Tassi	4-08352 XXVI
Lorenzetti Pasquale	4-12003 XI	Tassi	4-09491 XXVII
Maceratini	4-08593 XII	Tassi	4-15273 XXVII
Masini	4-09624 XIII	Tatarella	4-07563 XXVIII
		Tiscar	4-14951 XXIX
		Voza	4-11543 XXXII
		<i>ERRATA CORRIGE</i>	XXXIII

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La X Commissione,

considerato l'orientamento contrario della Corte dei conti nei confronti dell'erogazione, da parte dell'ENCC, di contributi in conto esercizio alle società partecipate SAF, SIVA e premesso che la mancata erogazione di tali contributi, per i quali, peraltro il bilancio dell'ENCC per il 1993 attualmente all'esame del Ministero dell'industria, commercio e artigianato prevede uno stanziamento di 65 miliardi, non consente alle società partecipate una piena operatività e pone in pericolo il pagamento della retribuzione dei lavoratori da esse dipendenti;

tenuto conto che il contributo per l'ENCC a carico delle imprese è limitato al 31 dicembre 1993, così come disposto dalla legge n. 152 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 487 del 1992;

ritenuto che l'erogazione di contributi da parte dell'ENCC non pregiudica l'esame di ipotesi di riassetto del settore che il Parlamento sta svolgendo né intacca l'attuale patrimonio dell'ENCC,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché l'ENCC possa deliberare l'erogazione di contributi in conto esercizio alle società controllate nei limiti di spese previsti dal bilancio dell'ente.

(7-00260) « Baccarini, Marianetti, Aliverti, Muzio, Gasparri ».

* * *

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

l'articolo 6 del decreto legge n. 155 del 1993, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 luglio 1993, risulta essere devastante per la parte inerente i servizi consolari, commerciali, scolastici e sociali resi dalla rete diplomatico-consolare alla collettività italiana all'estero, avendo apportato tagli che ricadranno soprattutto sull'attività culturale ed in particolare sull'istruzione, provocando la chiusura di numerose scuole italiane all'estero;

il piano di razionalizzazione previsto dal comma 2° dell'articolo in parola risulta danneggiare in prevalenza gli italiani residenti all'estero, ma anche l'immagine culturale e la penetrazione economica del nostro Paese;

attraverso i tagli previsti al bilancio del Ministero degli esteri, che con l'esigua quota dello 0,28 per cento del PIL risulta il più basso di tutti i bilanci dei Ministeri degli esteri dei Paesi della CEE nonché del mondo industrializzato, si opera in ma-

niera miope con interventi parziali e contingenti senza alcun riferimento ad un progetto di riforma strutturale della Farnesina;

indebolire i servizi a favore della collettività italiana residente all'estero significa non consentire ai nostri connazionali la piena realizzazione del loro status di cittadini previsto dalla Costituzione relativamente ai diritti politici, civili, previdenziali e al diritto all'istruzione, rischiando tra l'altro di arrecare un notevole pregiudizio alle attività in corso per assicurare l'estensione del diritto di voto agli italiani nel mondo —:

se abbiamo individuato le possibili correzioni da apportare al fine di evitare casi di estremo disagio per le categorie più deboli, in particolare se non si reputi opportuno, limitare i tagli previsti dall'articolo 6 soltanto per l'esercizio finanziario 1993, reperendo i restanti fondi per gli anni 1994 e 1995 nell'ambito della prossima legge finanziaria;

se il Governo non sia disposto a presentare entro sei mesi un progetto organico di riforma del Ministero degli affari esteri al fine di migliorare l'efficienza e l'operatività delle sue strutture alla luce anche dei probabili futuri provvedimenti in materia di cittadinanza e di voto all'estero.

(2-00888)

« Sollazzo ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

LETTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le notizie relative all'esistenza di un elevato numero di parlamentari, di alti dirigenti delle forze di polizia e di Magistrati ancora iscritti a logge massoniche segrete sono di estrema gravità;

viva e diffusa preoccupazione si registra nella pubblica opinione che legittimamente pretende assoluta lealtà e limpidezza da coloro che svolgono le più delicate funzioni pubbliche;

mentre il capo della P2, Licio Gelli, inspiegabilmente continua a circolare e ad agire liberamente, emerge con sempre maggiore frequenza e nettezza il ruolo di detta loggia nelle più torbide strane o tragiche vicende nazionali, comprese quelle politico-affaristiche;

il rinnovamento morale, politico, amministrativo ed economico del nostro Paese presuppone la totale sconfitta di tutte le forze occulte, l'accertamento della verità relativamente alle tante e torbide vicende che da venti anni hanno segnalato la nostra storia nazionale, nonché il rapido allontanamento da ogni incarico di responsabilità e la punizione di quanti hanno violato i doveri di ufficio o di rappresentanza —;

se non intenda riferire al Parlamento il giudizio e le decisioni del Governo in

merito, nonché i nominativi di coloro che risultano iscritti alle logge massoniche segrete. (3-01235)

PAPPALARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

secondo quanto si apprende dalla stampa:

è stato chiesto dalla Procura militare di Padova il rinvio a giudizio di tre alti ufficiali dei carabinieri, tutti appartenenti alla 5^a Divisione « Vittorio Veneto » e più precisamente del generale Sergio Colombini, comandante della Divisione, del colonnello Roberto Santini, capo di Stato maggiore e del tenente colonnello Pasquale Cassano, capo ufficio segreteria e personale;

il reato ipotizzato è concorso in diffamazione aggravata in relazione al trasferimento del maresciallo maggiore Francesco Lecce che comandava il nucleo operativo della Brigata cavalleria « Pozzuolo del Friuli » di Palmanova e ritenuto « non idoneo al particolare incarico »;

la vicenda penale è stata avviata pochi giorni dopo il processo a carico di Mario Bozzo, capo di Stato maggiore della Brigata « Pozzuolo », celebrato il 29 giugno a Padova, in cui il predetto è stato condannato per minacce plurime ad inferiore a 3 mesi di reclusione —;

se non ritenga di far conoscere i reali termini della vicenda e riferire se nei confronti del maresciallo Lecce non si sia concretizzata un'azione di persecuzione da parte di più comandi collegati. (3-01236)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

LETTIERI e TURCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

l'Antitrust ha contestato all'ANIA che nel 1991 e nel 1992 ha emanato due circolari con l'intento di predeterminare comportamenti atti a « falsare » il gioco della concorrenza tra le imprese assicuratrici in riferimento alle polizze sui furti e sugli incendi degli autoveicoli;

le indicazioni dell'ANIA sui premi puri, sulle franchigie e sulle condizioni generali dei contratti assicurativi avrebbero di fatto per gli anni in questione annullato ogni forma di concorrenza;

le più importanti società « Generali, Assitalia, Reale Mutua, Fondiaria, Toro, Zurigo, Ras, ecc. » avrebbero di fatto costituito un vero e proprio cartello per imporre condizioni e premi per le polizze relative ai rischi di massa;

gli assicurati sono stati, quindi ingannati e vessati dalle condizioni « truccate » dalle imprese assicuratrici che, in barba ad ogni regola di libero mercato, hanno mirato solo a garantirsi maggiori introiti e sicuri vantaggi;

tra gli assicurati vi è una legittima protesta ed una richiesta di forte vigilanza almeno per il futuro —:

se non intenda riferire al Parlamento il giudizio del Governo, le iniziative eventualmente svolte e quelle da svolgere per evitare ogni forma di irregolarità e scorrettezza in un settore assai delicato che incide non poco sull'economia nazionale e su milioni di utenti. (5-01448)

CANCIAN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 78, comma 15, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, impone ai « ...sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi od emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità... » di presentare la dichiarazione modello 770 « ...mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria... »;

l'articolo 4, primo comma, del decreto 12 febbraio 1993 del Ministro delle finanze, con il quale è stato approvato il modello 770 da presentare nell'anno 1993, dando attuazione alla disposizione predetta, ha disposto che « i sostituti d'imposta i quali nell'anno 1992 hanno corrisposto compensi o emolumenti... ad un numero di lavoratori non inferiore alle venti unità devono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici e, altresì su supporto cartaceo il modello base in un unico esemplare munito di sottoscrizione... »;

alcune particolari categorie di sostituti di imposta « marginali » — quali, ad esempio, gli imprenditori agricoli e commerciali che tengano la contabilità senza far ricorso a sistemi informatici o che si avvalgano principalmente di lavoratori stagionali — incontrano notevoli difficoltà a prestare ottemperanza all'obbligo così posto —:

quali iniziative intenda assumere affinché sia consentito ai sostituti d'imposta che, per le particolari condizioni di esercizio della propria attività, non siano in grado di presentare la dichiarazione modello 770 su supporto magnetico di continuare a presentare tale dichiarazione su stampato conforme a quello approvato, quantomeno in sede di prima applicazione del già citato articolo 78, comma 15, secondo periodo, della legge n. 413;

se non ritenga di dover intervenire perché sia chiarito se si rendano applicabili sanzioni di carattere amministrativo a carico del sostituto d'imposta che presenti la dichiarazione modello 770, utilizzando uno stampato conforme a quello approvato in luogo del supporto magnetico. (5-01449)

CANCIAN. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consente di determinare « ... il reddito degli immobili di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ... mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato »;

corrispondentemente, l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, stabilisce che « ... per gli immobili di interesse storico od artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ... la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

a norma dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, possono essere riconosciuti come di interesse storico od artistico non soltanto gli immobili adibiti ad uso d'abitazione ma anche quelli adibiti ad altri usi;

nelle istruzioni annesse ai modelli di dichiarazione dei terreni e fabbricati non è stata fornita alcuna precisazione, né sull'ambito di operatività, né sulle modalità di applicazione della particolare disciplina agevolativa recata dalle due disposizioni soprarrichiamate -:

se non ritenga di dover chiarire quale sia la tariffa d'estimo da prendere a riferimento, ai fini delle imposte sui redditi, per determinare il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico od artistico, destinati ad usi diversi da quello d'abitazione;

se la disciplina di carattere agevolativo introdotta dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia destinata a trovare applicazione anche agli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico, a qualsiasi uso destinati, che siano stati concessi in locazione;

se non reputeri opportuno chiarire, con circolare esplicativa, quale sia la tariffa d'estimo da prendere a riferimento, ai fini dell'ICI, per la determinazione del valore imponibile degli immobili riconosciuti di interesse storico od artistico destinati ad usi diversi da quello d'abitazione.

(5-01450)

CANCIAN. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 34, comma 4-bis, del TUIR impone di determinare il reddito derivante dei fabbricati concessi in locazione sulla base del « ... canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 10 per cento nonché, eventualmente, fino ad un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi ... », qualora il canone così ridotto sia superiore al reddito medio ordinario del fabbricato e cioè al reddito determinato su base catastale;

dalla formulazione letterale della norma si desume che il possessore del fabbricato, in aggiunta alla deduzione del 10 per cento che, in quanto forfettaria, gli è riconosciuta indipendentemente dal sostenimento di spese, ha il diritto di detrarre dal canone di locazione, in via analitica, anche le spese di manutenzione e riparazione sostenute nel periodo d'impo-

sta, nel limite massimo del 15 per cento del canone medesimo;

le istruzioni annesse al modello di dichiarazione dei terreni e fabbricati lasciano invece intendere che le spese di manutenzione e riparazione sono destinate a rimanere assorbite dalla deduzione forfettaria, fino a concorrenza del suo importo, e possono pertanto essere portate in deduzione in via analitica, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, soltanto se e nella misura in cui eccedano il 10 per cento del canone;

l'articolo 34, comma 4-ter, del TUIR consente inoltre di portare in deduzione « ... le spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione ... », per la parte in cui eccedano il 15 per cento del canone di locazione, dai canoni dei due periodi d'imposta successivi;

le istruzioni annesse al modello di dichiarazione dei terreni e fabbricati, in evidente contrasto con la lettera della legge, precisano che « ... soltanto se l'ammontare delle suddette spese è superiore al 25 per cento del canone ... l'eccedenza può essere portata in diminuzione dei canoni dei due periodi d'imposta successivi ... » -:

se non ritenga di dover chiarire che le spese di manutenzione e riparazione possono essere portate in deduzione in via analitica anche per la parte corrispondente al 10 per cento del canone;

se non reputi opportuno intervenire affinché sia chiarito che le spese predette sono deducibili nei due periodi di imposta successivi a quello in cui siano state sostenute, se e nella misura in cui eccedano il 15 per cento del canone. (5-01451)

TORCHIO, BRUNI, GERARDO BIANCO, ZAMBON, BERNI, GIOVANNARDI, CARLI, FRANCO FERRARI, DELFINO, MORGANDO, PERRONE, ALOISE, DE GIUSEPPE, URSO, GIUSEPPE RINALDI, CASTELLOTTI, DIANA, CIAFFI, PATRIA, SAVIO, ZAMPIERI, DAL CA-

STELLO, ROJCH, SODDU, VITI, JODICE, BORRI, ZOPPI, FRASSON, CANCIAN, PINZA, MENGOLI, BACCARINI, MANFREDI, CASTAGNETTI PIER LUIGI, GALLI, TISCAR, GELPI, MOIOLI VIGANÒ, ROSINI, ZANFERRARI, WILMO FERRARI, FARAGUTI, AGRUSTI, BERTOLI, CARELLI, CILIBERTI, PACIULLO, CORSI, BALOCCHI e VISCARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che:

il commissario europeo all'Agricoltura Renè Steichen ha annunciato che sul tavolo della Commissione esecutiva CEE esistono due proposte in tema di soluzione della problematica italiana, ma che riguarda anche Grecia e Spagna, delle multe per la produzione di latte in misura superiore a quella consentita;

la prima che tiene conto del recente aumento della quota italiana dal 1989 ad oggi, ottenuto grazie all'approvazione della legge sulle quote latte in Italia (458), e la seconda che la introduce, invece, solo da questa campagna — la differenza tra la prima e la seconda è di uno a due: ad oggi una maggioranza risicata di Paesi CEE intenderebbe fare pagare all'Italia la somma minore che verrebbe « limitata » a 1.345 milioni di ECU, pari a circa 2.900 miliardi di lire; una minoranza forte e da sempre contraria ai nostri aumenti, tuttavia, ritiene di dover fare pagare all'Italia la tariffa piena ed in tal caso la multa sfiorerebbe i 6.000 miliardi dopo l'approvazione del provvedimento « misure urgenti per il mercato lattiero caseario » -:

quali iniziative intenda assumere il Governo per superare, o quanto meno ridurre, il forte contenzioso comunitario sulla materia;

se non ritengano necessario, dopo il susseguirsi a raffica dei tagli a livello di finanziaria 1993, blocco della finanza pubblica, manovrina, aumenti contributivi, ecc. complessivamente dell'ordine di migliaia di miliardi, evitare di gravare ulteriormente sullo scarso reddito delle aziende agricole;

se non intenda fare presente che in Europa non esiste alcun Paese importatore di latte e di prodotti lattiero-caseari in grado di eguagliare l'Italia quando lo stesso aumento ottenuto la scorsa primavera a Bruxelles viene definito un bluff delle organizzazioni professionali; se non considerino la necessità di una decisa

azione, anche sulla scorta delle recenti dichiarazioni del senatore Martinazzoli anche per la rinegoziazione in aumento della quota produttiva nazionale;

se intenda prevedere piani incentivati di riduzione della produzione con o senza abbattimenti delle bovine da latte.

(5-01452)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TARADASH, BONINO, CICCIONESERE, PANNELLA, RAPAGNÀ e VITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Giampaolo Scalco e Elio Carnio, detenuti nel carcere San Pio X di Vicenza sono stati ritrovati morti nel bagno della propria cella con un sacchetto di plastica dell'immondizia infilato in testa;

i due che si trovavano nel reparto dei tossicodipendenti erano ormai giunti al termine della loro pena e tra poco più di un mese sarebbero usciti dal carcere, circostanza questa che non avvalora una ipotesi di suicidio —:

1) i risultati dell'inchiesta che è stata aperta sulla morte dei due detenuti e per quale motivo vi era un'unica guardia carceraria di turno in un reparto con quaranta detenuti tossicodipendenti che sono oggettivamente soggetti a rischio;

2) per quale motivo alla madre di Scalco è stato comunicato con 24 ore di ritardo il decesso del figlio e le è stato impedito di vederlo;

3) se siano stati fatti accertamenti sulle affermazioni della madre di Scalco sul fatto che il figlio, durante l'ultimo colloquio, le avrebbe detto di essere stato picchiato più volte dagli agenti di custodia;

4) se corrisponda al vero, quanto dichiarato dalla stampa locale, che altri cinque detenuti nel carcere di Vicenza sarebbero morti nello stesso modo e che tutti i casi sarebbero stati archiviati come suicidi. (4-16437)

TRABACCHINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che la regione Lazio ha escluso dal prontuario farmaceu-

tico il farmaco Wellferon, che oltre ad essere indicato per la Tricolucemia, epatite B, epatite non A — non B, carcinoma renale metastatico, anche indicato per il melanoma maligno;

se sia a conoscenza che il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, l'Istituto dei Tumori di Milano e i più grandi Istituti per Tumori d'Europa prescrivono invece tale farmaco anche per le terapie antitumorali e per il trattamento del melanoma maligno;

se non ritenga l'esclusione dal prontuario del Lazio del farmaco in questione un gravissimo danno a chi è costretto comunque a farne uso, visto che una fiala costa oltre 80.000 lire e che le cure comportano, di media, 3 fiale a settimana per un periodo di 3-6-mesi —:

se non ritenga di intervenire direttamente per accertare i motivi addotti dalla regione Lazio per la esclusione del farmaco suddetto, e, nel caso, rimuovere gli ostacoli se non sono giustificati. (4-16438)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

per far fronte all'emergenza idrica verificatasi nell'estate 1989 nel Cilento, è stato finanziato con ordinanza del ministero interrogato n. 1992/FPC del 30 luglio 1990, (G.U. n. 194 del 21 agosto 1990) per l'importo di otto miliardi di lire, un progetto redatto dal Consorzio Acquedotti del Cilento d'intesa con il Consorzio Velia e a quest'ultimo affidato per l'esecuzione;

i lavori sono stati ultimati il 2 agosto 1991, e che l'impianto di potabilizzazione di Angellara è stato posto in esercizio, a cura della ditta appaltatrice a norma del CSA, già per il biennio 1991/92 e ha erogato 700 mila mc. nel 1991 e ben 1.10.000 mc nel 1992;

a tutt'oggi non risulta essersi provveduto ad affidare la gestione del potabiliz-

zatore al Consorzio degli acquedotti (così come previsto all'atto di approvazione del progetto) da parte del Presidente della G.R. Campania di concerto con l'Assessore regionale acque ed acquedotti;

a tutt'oggi non risulta neanche essere stata stipulata apposita convenzione tra i predetti Consorzi nonostante la regolamentazione dei loro rapporti sia stata riconosciuta come urgente nelle rispettive delibere fin dal 1990;

il Consorzio Velia sembra voler fare marcia indietro rispetto agli impegni precedentemente assunti, rivendicando una sua legittimità e un suo diritto naturale alla gestione del potabilizzatore di Angelara e afferma in una nota indirizzata al Presidente del Consorzio acquedotti del Cilento del 17 giugno 1993, prot. n. 1268, di aver già « adottato tutti gli atti e le iniziative necessarie per dare corso all'esercizio dell'impianto per la corrente stagione », subordinandone l'avvio alla definizione e formalizzazione della regolamentazione dei rapporti tra gli Enti interessati;

il Consorzio acquedotti del Cilento sembra non intenda accettare le assurde pretese del Velia perché in contrasto con gli impegni già assunti, sollecitando la regione Campania a provvedere rapidamente ad affidargli la gestione diretta dell'impianto;

il Presidente del Consorzio del Cilento in una lettera indirizzata ai sindaci dei comuni consorziati fa presente che la richiesta di pagamento dell'acqua potabilizzata a lire 700 a mc. comporterebbe ... un onere di circa 700.000 di lire... a fronte di una spesa effettiva che il predetto Consorzio Velia andrebbe a sostenere per non più di 100.000.000 di lire ». Il Presidente ingegner Criscuolo afferma apertamente che « le assurde condizioni che il Consorzio Velia intende imporre, facendo leva anche sulla gravissima carenza idrica in atto e sul conseguente disagio della popolazione... legalizzerebbe illegittimamente un indebito arricchimento del citato Consorzio Velia » —:

se non ritenga di dover adottare dei provvedimenti urgenti per l'affidamento

della gestione del potabilizzatore di Angelara nel rispetto della legalità e delle legittime competenze e finalità statutarie e di legge, così come richiesto dallo stesso Consorzio degli acquedotti del Cilento.

(4-16439)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio comunale di Nola (Na), come già segnalato dall'interrogante con l'interrogazione n. 4/12892 del 2 aprile 1993, è vivamente sentita la necessità della presenza in loco di impianti sportivi per facilitare l'attività delle numerose società sportive presenti sul territorio;

la costruenda struttura polivalente presso la scuola media « Merliano », già costata più di due miliardi e mezzo, risulta essere ancora allo stato iniziale e pur avendo l'amministrazione comunale stanziato altri fondi per il completamento dell'opera non sono ancora ripresi i lavori;

essendo inoltre stato dichiarato inagibile lo stadio comunale, la locale società calcistica (SS Nola calcio), unico caso nell'intero panorama calcistico professionistico italiano, è stata costretta a cercare in un'altra città un impianto idoneo per disputare il campionato C1 —:

se non ritenga opportuno approfondire la situazione grave venutasi a creare e verificare le eventuali responsabilità.

(4-16440)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la signora Cervellera Ottomaniello Antonia, già dipendente del Ministero della difesa in qualità di archivista, fu dichiarata « non idonea permanentemente al servizio del ruolo cui appartiene » il 3 luglio 1968, nel momento in cui si impegnava a curare il marito, con la motiva-

zione « ... forzato atteggiamento polemico della persona verso le istituzioni statali ..., persistente tono dell'umore disforico, irritabile, che denota una certa abnormità della personalità della persona stessa, ereticamente discenestetica esauribile » (termini ritenuti poi dal professor dottor Sebastiano Fiume, neuropsichiatra, a cui la signora si era rivolta per una controperizia, scientificamente del tutto incomprensibili);

la citata Cervellera, dopo 20 anni di servizio chiedeva, per la prima volta, il 23 maggio 1966, la sua prima aspettativa per motivi di salute (pleurite e bronchite febbricitante con forte fosse), negata poi dai medici della Concessione dell'aspettativa, concedendo invece un periodo di 40 giorni per « emicrania-cefalea »;

la signora Cervellera protestava vivamente poiché la richiesta di aspettativa era fondata su motivi concreti (la grave malattia di suo marito); per questo motivo le fu in seguito diagnosticato uno « stato nevrotico reattivo con allegata cefalea »

in seguito, senza alcuna visita medica e senza il suo consenso, l'allora direttore dell'infermeria autonoma M.M. concedeva, il 19 luglio 1966, altri 90 giorni « di non idoneità al servizio per stato nevrotico ... »; così come il successivo 12 ottobre le venivano concessi, sempre senza visita medica e senza che la signora ne sapesse nulla, ulteriori 60 giorni con la stessa motivazione;

a decorrere dal 29 novembre 1966, le furono concessi 6 mesi di aspettativa ma sempre con la motivazione « grave stato nevrotico reattivo »;

dopo 12 mesi la signora avrebbe dovuto riprendere il servizio ma i responsabili dell'Ospedale San Camillo, dove era in cura il marito della signora Cervellera, consigliarono a quest'ultima di fare tutta una serie di analisi poiché il marito era risultato infetto da TBC polmonare bilaterale K + + +, per cui la Cervellera chiese altri 6 mesi di aspettativa a metà stipendio che le furono concessi ma ancora una volta con la stessa motivazione;

il 1° aprile 1968, il marito della signora Cervellera doveva subire un'altra operazione polmonare di toracoplastica per cui alle stessa occorrevano alcuni giorni di permesso di assenza dal lavoro per poter donare il sangue al coniuge e la risposta fu una sorta di *aut-aut*: o l'assistenza al marito dal lavoro o dare le dimissioni;

nonostante le proteste della signora Cervellera questa fu licenziata a decorrere dal 3 luglio 1968;

negli anni successivi fu disposta una perizia eseguita dai professori Giorda e Semerari da cui si evinceva che « ... la diagnosi ... di sindrome neuroeretistica in personalità disforica, non soltanto contiene grossolani errori di ordine nosografico (tale sindrome non esiste in psichiatria), ma considera espressione di personalità abnorme ciò che è invece puro e semplice tipo di reazione non necessariamente abnorme ... e comunque da non considerare permanente », nella sostanza il giudizio del medico di 1° grado è gravemente carente dal punto di vista scientifico sì da risultare completamente infondato dal punto di vista scientifico;

nell'udienza del 6 maggio 1991, il Tar del Lazio, cui si era rivolta la Cervellera, adottava una sospensiva ordinando al Ministero della difesa di depositare il fascicolo che la riguardava (furono depositati pochi documenti e parecchi senza la firma della signora, avendo quest'ultima firmato solo due verbali nel 1968);

contro questa sentenza la Direzione della Sanità militare faceva appello al Consiglio di Stato e in data 19 aprile 1989, fu adottato un provvedimento con cui si negava la revisione del giudizio di idoneità alla signora Cervellera; agli atti dei procedimenti penali, fra l'altro, risultava che il medico collegiale dottor Aldo D'Ambrosio della I Commissione medica dichiarava una prima volta che la citata Cervellera era stata visitata il giorno 2 luglio 1968; poi dichiarava, invece, che si trattava del 24 aprile 1968, (occorre ricordare che la Cervellera aveva firmato il verbale relativo

con la dicitura « non accetta » il 3 luglio 1968), cosa che presupponeva una avvenuta visita corporale che, come risultava dai documenti agli atti dei procedimenti penali, non corrispondeva al vero;

la citata Cervellera ricorreva al Tar che il 6 luglio 1992, accoglieva il ricorso e annullava il precedente provvedimento del ministero della difesa ordinando che la sentenza venisse eseguita dall'autorità amministrativa —:

se non ritenga di dover procedere alla revisione della situazione complessiva e prendere atto del giudizio peritale favorevole onde provvedere al ripristino ad ogni effetto del rapporto di lavoro a suo tempo venuto meno per ragioni non imputabili alla citata Cervellera soprattutto in relazione alla ricostruzione della carriera ai fini della pensione, falsata ovviamente dai fatti suesposti. (4-16441)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è inammissibile che una commissione esaminatrice impieghi quasi due anni per la correzione di meno di tremila elaborati;

ciò è accaduto all'ultimo concorso per notaio bandito nel 1991. Infatti la commissione si è riunita per la correzione solo un giorno alla settimana ed ha interrotto i propri lavori per più di un mese a cavallo delle festività natalizie del 1991 e del 1992 e per tre mesi circa (luglio, agosto e settembre) per le vacanze estive dei suddetti anni;

l'ultimo concorso è stato bandito agli inizi del 1991, mentre quello successivo a primavera inoltrata del 1993 (su quest'ultimo l'interrogante ha già presentato un'interrogazione, la n. 4/14033) contravvenendo al disposto normativo della legge 6 agosto 1926 n. 1365, che prevede che il concorso notarile debba tenersi annualmente al fine di rispettare l'interesse legittimo dei concorrenti ad essere valutati in tempi certi, rendendo così possibile a

tutti l'accesso alla professione notarile che, in caso contrario si trasformerebbe, vista l'intollerabilità dell'attesa pluriennale delle correzioni, aggiunta alla oggettiva difficoltà delle prove, in un concorso per pochi eletti;

il ministro interrogato può, ai sensi dell'articolo 21 del R.D. 14 novembre 1926, n. 1953, (Disposizione sul conferimento dei posti di Notaio), con decreto ministeriale stabilire più particolari norme per la disciplina e il metodo degli esami alla luce dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, che assicura il principio della trasparenza ed efficienza della P.A., nell'ottica dell'articolo 97 della Costituzione che parla di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione —:

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che si perpetuino tali ritardi e se non intenda accertare eventuali responsabilità per i fatti citati. (4-16442)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Capua, sulla Statale Appia per San Maria Capua Vetere, adiacente alla stazione di rifornimento API, in una zona di particolare interesse archeologico ed ambientale, i signori Piero e Pasquale Centore hanno recentemente aperto un cantiere abusivo adducendo come motivazione la costruzione di un deposito interrato ma che in effetti, per le caratteristiche costruttive che mostra, si presenta come l'inizio di un vero e proprio fabbricato di notevoli dimensioni su di una modestissima area definita dal vigente strumento urbanistico come zona agricola con un indice di fabbricabilità di appena mc 0,03 per mq di terreno disponibile, quindi al massimo si poteva realizzare un canile;

si vorrebbe far apparire tale manufatto come accessorio di fabbricati preesistenti laddove non è presente alcun fabbricato;

sono state apposte lamiere per nascondere il manufatto e un cartello contenente dati falsi e comunque incompleto;

nell'ambito delle rispettive competenze, quali provvedimenti intendano adottare per l'accertamento di quanto detto innanzi e quali provvedimenti ha adottato la Prefettura di Caserta per stroncare in partenza tale abusivismo. (4-16443)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è giunta all'interrogante una lettera di un dipendente delle poste di Bologna accompagnata da probante documentazione scritta da cui si evince il suo pieno diritto ad usufruire dei benefici della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

la domanda non è stata accolta per un errore di valutazione della Direzione provinciale di Bologna che ha poi, in seguito ad un ricorso del dipendente, riconosciuto l'errore accogliendo la validità del certificato dell'Usl competente presentato dall'Oseup Giulio Attanasio, applicato al CMP di Bologna, concedendo allo stesso anche dei permessi mensili, ai sensi della citata legge, che prevede il trasferimento dei dipendenti che dimostrano di dover assistere ai parenti portatori di handicap;

il citato Giulio Attanasio necessita di permessi mensili per accudire il proprio fratello, portatore di handicap, residente a Napoli;

vengono, invece, continuamente segnalati allo scrivente casi di trasferimenti e distaccamenti immotivati alla Direzione provinciale di Napoli —:

se non ritenga di dover verificare la fondatezza di quanto esposto e, in caso affermativo, di adottare provvedimenti nei confronti dei responsabili. (4-16444)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con la delibera 43 del 25 maggio 1993, la Giunta comunale di Latronico (Potenza) ha disposto di inserire nel programma delle opere pubbliche per l'anno 1993 i lavori di completamento della strada statale n. 104 — Teduri; con la delibera n. 290 del 27 maggio 1993, ha affidato l'incarico della progettazione esecutiva dei lavori suddetti; con delibera n. 313 del 9 giugno 1993, ha approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di completamento della strada citata per un importo complessivo di un miliardo;

la realizzazione della strada statale n. 104 — Teduri è in aperto contrasto con le primarie esigenze di tutela ambientale e paesaggistico, della flora e della fauna nel territorio del monte Alpi e del bosco di Teduri, inserito nel Parco nazionale del Pollino;

la legge n. 431 del 1985, cosiddetta Galasso, vincola l'area in oggetto definendo rigorose prescrizioni, per ogni tipo di intervento nelle zone appenniniche al di sopra di 1200 metri —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare nell'ambito delle rispettive competenze per impedire questo ennesimo caso di dispregio delle normative vigenti. (4-16445)

PIRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 261, ha accordato miglioramenti economici alle pensioni di guerra di cui alla tab. C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915;

la pensionistica di guerra ha suddiviso le infermità in otto categorie per le quali la Tab. C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 fissa l'ammontare base del risarcimento. Per coloro che abbiano riportato più lesioni, la di cui valutazione superi la 1ª categoria, viene accordata la 1ª categoria oltre un

assegno equivalente al sommato delle altre infermità secondo la loro classificazione singola nella Tab. C;

L'articolo 1 della legge n. 261 nel determinare l'importo dell'aumento accordato alle varie infermità classificate nella Tab. C, ricomprende nella loro realtà tutte le lesioni subite e non ha escluso, né poteva escludere, le infermità eccedenti la 1^a categoria sommate per fini meramente contabili nella Tab. F;

quindi l'aumento dell'indennizzo accordato a ciascuna lesione ascritta nella Tab. C imponeva l'automatica variazione dell'assegno di cumulo delle infermità eccedenti la 1^a categoria —:

in base a quali criteri giuridici le Direzioni provinciali del Tesoro negano la concessione dei citati miglioramenti per le plurime lesioni dei grandi invalidi riunite ai soli effetti della liquidazione dell'assegno di cumulo nella Tab. F annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915. (4-16446)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni, presso il comune di Trequanda (SI), opera un'associazione culturale denominata « Eternità Vivente »;

in base allo Statuto di detta Associazione, quest'ultima si propone principalmente di esercitare attività ricreative, culturali, di ricerca filosofica e spirituale;

la stessa Associazione conta, tra i suoi adepti, numerosi giovani i quali, dopo aver reciso ogni vincolo con la propria famiglia, offrono tutti i propri averi a titolo di contributo a fondo perduto;

i genitori dei giovani che fanno parte di questa Associazione hanno constatato una trasformazione nei comportamenti e nella psiche dei loro figli, tale da far supporre che all'interno di quest'Associazione si faccia opera di plagio nei confronti dei soci —:

quali iniziative, visti i recenti e anormali fatti avvenuti negli Stati Uniti d'America, ritenga opportuno promuovere onde verificare che l'attività culturale di detto centro sia condotta secondo i termini di legge;

se, inoltre, non ritengano di dovere accertare la regolarità della gestione del patrimonio dell'associazione, costituito mediante conferimenti effettuati con singolari procedure da parte dei soci membri. (4-16447)

GASPARRI. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

che il calciatore Shalimov si è opposto al trasferimento dall'Inter all'Udinese;

che in molte occasioni soprattutto i calciatori stranieri, che sono tra i più pagati, accumulando miliardi e miliardi nel corso della loro permanenza in Italia, danno luogo a forti polemiche quando viene ipotizzato il loro trasferimento da una società all'altra —:

quali iniziative di competenza intenda assumere in ordine a questo problema che, a parere dell'interrogante, dà luogo a comportamenti estremamente disdicevoli e diseducativi, soprattutto in una fase di grave crisi sociale che rende meno tollerabili comportamenti di tal genere da parte dei ricchissimi protagonisti del fenomeno pedatorio. (4-16448)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 maggio 1989 il consigliere comunale Iafelice Vincenzo di Guglionesi (CB), interpellava il Sindaco in merito ai piani PEEP (piani economici per l'edilizia popolare);

il sindaco dell'epoca, in data 3 novembre 1990, dopo essere stato sollecitato dal Ministro dell'interno e da quello dei lavori pubblici, rispose all'interpellanza

lasciando pressoché sospesa tutta la questione. In particolare egli non rispondeva ai punti 6 e 7, con cui si chiedeva se il comune non ritenesse opportuno differenziare gli interventi a seconda che l'area sia ceduta in proprietà e in superficie, vista la sostanziale differenza giuridica che esiste nei due casi; e al punto 7, se il comune non ritenesse di intervenire quali sono le opere da realizzare a sua cura e quelle da realizzare a cura degli Enti concessionari del diritto di superficie, visto che questi non acquistano il diritto di proprietà sull'area che rimane patrimonio comunale;

in seguito ad una interrogazione dell'onorevole Gasparri del 29 settembre 1992, nella quale si prospettava l'ipotesi di manovre speculative, il sub-Commissario prefettizio rispondeva al Prefetto rimandando il problema al futuro Consiglio;

di fatto, il piano economico in parola ha favorito alcuni operatori economici i quali, profittando del PEEP, hanno visto crescere enormemente il valore dei propri immobili, mentre numerosi cittadini hanno perso la proprietà dietro irrisorio indennizzo —:

se non ritengano di promuovere delle approfondite indagini, attraverso gli organi locali competenti, per verificare l'esistenza di qualche forma di collusione tra le autorità comunali e gli operatori economici di cui sopra;

se non intendano sollecitare la risposta delle competenti autorità comunali in merito alle aree concesse in proprietà e quelle in superficie, e sui lavori che saranno compiuti a spese del comune nelle aree individuate dal PEEP. (4-16449)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nella Commissione centrale della Fondazione di Beneficenza CARIPLO siedono tre rappresentanti del Comune di Milano, tre dell'omonima provincia, uno per ognuna delle altre otto province lombarde,

uno della regione Lombardia e uno della provincia di Novara, facendo di detta fondazione e, quindi, dell'istituto creditizio attraverso il quale essa opera, una diretta espressione degli Enti locali pubblici e privati;

secondo quanto reso noto in un articolo di Sergio Rizzo su *Il Mondo* del 21 giugno 1993, la CARIPLO avrebbe concesso un finanziamento di circa 15 miliardi alla Lega Lombarda per l'acquisto della sede del Carroccio in Via Arbe, a Milano —:

se, stante le dimensioni dell'Istituto che ne fanno un'azienda di credito di importanza nazionale, non ritengano opportuno accertare la veridicità di quanto sopra riportato verificando se questa iniziativa sia mirata ad un solo soggetto politico o viceversa risponda ad un nuovo corso della CARIPLO verso movimenti e partiti. (4-16450)

PASETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che nel giugno del 1979 veniva barbaramente trucidato in Roma un giovane militante del Fronte della gioventù, Francesco Cecchin;

che nel 1981 veniva celebrato in Corte d'Assise il processo contro l'unico indiziato, certo Stefano Marozza;

che la Corte d'Assise, nella propria sentenza testualmente recita: « appare incomprendibile la mancanza di ogni attività investigativa nell'ambito degli appartenenti alla fazione politica opposta a quella della vittima », e ancora: « la mancanza di prove in ordine al crimine commesso è da connettere ad una estrema lacunosità delle indagini, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. »;

che tale gravissima denuncia circa la mancata attività di polizia non può e non deve passare sotto silenzio e senza adeguata azione di indagine e acclaramento

delle responsabilità da parte del Ministero —:

quale iniziativa di indagine intenda condurre all'interno delle forze di polizia che si occuparono delle indagini sull'assassinio di Francesco Cecchin al fine di individuare i responsabili delle omissioni denunciate dalla sentenza della Corte d'Assise di Roma che si occupò del caso.

(4-16451)

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati (ex articolo 134, comma 2°, del Regolamento):

interrogazione con risposta scritta Cancian n. 4-13716 del 6 maggio 1993 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01450;

interrogazione con risposta scritta Cancian n. 4-13717 del 6 maggio 1993 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01451;

interrogazione con risposta scritta Cancian n. 4-13787 del 6 maggio 1993 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01449.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 13 luglio 1993, a pagina 12383, prima colonna, sesta riga, deve leggersi: « temporanea » e non « temporenea »; all'ottava riga, prima colonna, deve leggersi « sempre più desolante scenario » e non « sempre più desolante e scenario »; alla sest'ultima riga, prima colonna deve leggersi « e se la questione » e non « e se alla questione », come erroneamente stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 13 luglio 1993, a pagina 12384, prima colonna, trentatreesima riga, deve leggersi: « della S. G. Warburg » e non « della S. G. Walbrug », come erroneamente stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 14 luglio 1993, a pagina 12447, prima colonna, ventiquattresima riga, deve leggersi: « dell'Italtrade » e non « dell'Italtrade », come erroneamente stampato.

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 14 luglio 1993, a pagina 12453, seconda colonna, sest'ultima riga, deve leggersi: « la IMPREINVEST » e non « la IMALEINVEST », come erroneamente stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACCIARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

gran parte del territorio della Sardegna risulta gravato da pesanti condizionamenti derivanti dalle servitù militari, che sono presenti numerose in molte zone dell'Isola e costituiscono motivo di preoccupazione per gli abitanti della Sardegna —:

se corrispondano al vero le informazioni assunte dall'interrogante, secondo le quali risulterebbe imminente un'ulteriore presenza nell'Isola di forze militari straniere, e precisamente tedesche, che hanno avviato trattative dirette con i comuni locali, al fine di poter usufruire di campi di addestramento per le esercitazioni;

se risulti che le suddette autorità militari abbiano informato il Ministero in epigrafe della eventuale presenza in località Buddusò e Teulada di campi preposti ad attività addestrative, da effettuarsi durante il periodo estivo;

se non si ritenga opportuno intervenire con tempestive decisioni, in considerazione della particolare situazione in cui versa la Sardegna; risulta infatti oltre modo evidente che le amministrazioni locali, contattate per instaurare trattative dirette con le autorità militari, siano spinte, a seguito di palesi difficoltà di carattere economico, a svendere il territorio di loro competenza in cambio di temporanei vantaggi di carattere monetario;

se non si ritenga ormai necessario approntare misure di intervento per ridiscutere i termini delle servitù militari, al fine di ottenere una redistribuzione più equa su tutto il territorio italiano dei suddetti apparati, che costituiscono forti limitazioni per lo sviluppo economico della

Sardegna. È evidente che molte zone dell'Isola, se non gravate dei suddetti condizionamenti, potrebbero essere fertili di attività produttive che garantirebbero durature condizioni di occupazione e ricchezza. (4-10634)

RISPOSTA. — *Le informazioni di cui dispone l'onorevole interrogante, relative ad una presunta imminente presenza in Sardegna di altre forze militari straniere in aggiunta a quelle attualmente presenti, non risultano fondate.*

In particolare, non risulta che le forze tedesche abbiano avviato trattative dirette con Amministrazioni comunali della regione Sardegna al fine di usufruire di aree per addestramento.

Non sono programmati campi addestrativi da effettuarsi durante il periodo estivo in località Buddusò e Teulada.

L'unica presenza di Forze alleate nell'isola si è verificata nell'ambito dell'esercitazione NATO « Dragon Hammer » (dal 12 al 19 maggio 1993) che non ha interessato aree esterne al poligono di « Capo Teulada » (CA).

Non vi è attualmente alcuna esigenza della Difesa di ottenere in Sardegna l'uso di altre aree per attività addestrative.

Per quanto concerne la portata delle servitù militari nell'Isola, nella riunione del comitato per le servitù militari tenutasi in Sardegna il 27 novembre 1992 è stata avanzata richiesta da parte dei membri rappresentanti della regione per una redistribuzione, in ambito nazionale, dei gravami militari che attualmente vedono la Sardegna stessa come regione maggiormente oberata.

È da rilevare, tuttavia, che negli ultimi anni sono stati liberalizzati in Sardegna circa 1800 ettari di terreno, portando la percentuale di territorio sottoposto a vincoli (0,28 per cento) ad essere di poco superiore alla media delle altre regioni militari (0,24 per cento).

Il Ministro della difesa: Fabbri.

ANEDDA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni di totale

abbandono nel quale sono state lasciate, nella città di Cagliari, le rovine della Villa romana di Tigello.

Rovine chiuse al pubblico, infestate di erbacce, lasciate senza custodia e soggette a continuo degrado.

Per conoscere altresì quali provvedimenti intenda assumere per far ripulire, riordinare ed occorrendo restaurare, tale importante reperto archeologico. (4-11013)

RISPOSTA. — *L'area archeologica, impropriamente detta Villa di Tigellio, rappresenta una delle più significative testimonianze dell'edilizia residenziale di età romana nella città di Karales.*

Tale area, già dal secolo scorso, è stata oggetto di numerose campagne di scavo che hanno messo in luce due abitazioni private, collocabili tra il II ed il I sec. a.C. e che hanno subito rifacimenti almeno fino al VI sec. d.C., ed un edificio pubblico di un'altra insula abitativa.

Soltanto nel 1987, grazie all'assunzione temporanea dei custodi trimestrali, la c.d. Villa di Tigellio fu per la prima volta aperta al pubblico nella stagione estiva, previa l'adozione di idonee misure di sicurezza da parte della Soprintendenza archeologica di Cagliari.

Da quell'anno in poi, senza soluzione di continuità, il personale trimestrale ne ha garantito nei mesi estivi l'apertura e nel corso dell'anno il personale scientifico della Soprintendenza si è prestato ad illustrare l'area archeologica accompagnando scolaresche o gruppi.

Per due anni, inoltre, l'Assessorato comunale alla Pubblica Istruzione ha garantito la pulizia ordinaria del sito, grazie all'assunzione a tempo determinato di personale operaio destinato alla manutenzione delle aree archeologiche cittadine (oltre a Villa Tigellio, l'Anfiteatro, Tuvixeddu, la grotta della Vipera). Tali interventi, sospesi allo scadere del contratto nel 1990, sono ripresi lo scorso anno grazie all'assunzione di personale cassintegrato.

Di recente, inoltre, hanno preso l'avvio i lavori di valorizzazione finanziati, per lire 400 milioni, dall'Assessorato al Turismo della regione Sardegna. Il progetto prevede la

realizzazione di un edificio di modeste dimensioni dotato di servizi che, collocato in prossimità dell'ingresso ai margini dell'area archeologica, fornirà ai visitatori attraverso illustrazioni grafiche e fotografiche e pannelli didascalici le informazioni necessarie per la corretta lettura dei ruderi.

Certamente sono numerosi i problemi che investono un'area archeologica urbana come questa. Non è sufficiente il diserbo manuale che, per quanto costante, ne garantisce il decoro, ma limita solo in parte il disgregarsi dei pavimenti o il distacco degli intonaci superstiti, al cui recupero questa amministrazione non ha potuto destinare finanziamenti adeguati per la nota scarsità delle risorse disponibili. Sono inoltre necessari interventi di consolidamento delle murature che dividono l'area archeologica dalle proprietà confinanti.

D'altra parte, benché la Soprintendenza archeologica di Cagliari curi gli aspetti scientifici e la manutenzione del complesso, si fa presente che il terreno sul quale insistono i ruderi è in gran parte di proprietà dell'Università di Cagliari.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 23 marzo 1993 — tabella A — ordinanza ministeriale n. 320 del 25 ottobre 1993 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 1991, è stato determinato il calendario di svolgimento della prova e della sede d'esame del concorso ordinario a cattedre nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento di stenografia, classe di concorso A089-LXXXIX, la cui prova scritta è stata prevista per il 20 marzo 1992;

con ordinanza ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992, in Gazzetta Ufficiale — IV serie speciale del 6 marzo 1992, è stata sospesa la prova scritta del concorso ordi-

nario a cattedre di stenografia — classe di concorso A089 — LXXXIX;

è in corso di registrazione, alla Corte dei conti, il decreto ministeriale 23 novembre 1992 che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* — IV serie speciale il 23 febbraio 1993 — con il quale è revocato il concorso ordinario a cattedre di stenografia, classe di concorso — A089 — LXXXIX;

il direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con nota Prot. n. 1156/Div. VIII del 6 agosto 1992, ha ribadito che nelle strutture attuali della scuola italiana la « trattazione dei testi è affidata anche ai docenti della classe di concorso A089 — LXXXIX — stenografia —:

quali iniziative intenda assumere affinché, nella probabile revisione del programma e delle relative prove del concorso a cattedre di stenografia — laboratorio trattamento parola testi — dati e informazioni — classe di concorso A089 — LXXXIX, sia inserita nella metodologia di insegnamento la tecnologia informatica degli stenoterminali, capaci di elaborare parole — testi — dati e informazioni in tempo reale, così come recita la nota del Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione n. 007580 del 13 novembre 1986;

quali provvedimenti intenda adottare perché si svolga, nel più breve tempo possibile, il concorso ordinario a cattedre di stenografia, laboratorio trattamento parola — testi — dati e informazioni, classe di concorso A089 — LXXXIX, anche con la strumentazione informatica degli stenoterminali e alla luce della proposta di legge n. 1324 del 1992 tendente all'istituzione dei corsi di laurea con indirizzo in stenografia. (4-09894)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno far presente che gli obiettivi primari del processo di innovazione che si va attuando nella scuola secondaria superiore sono l'elevazione del livello di cultura generale ed una più ampia formazione professio-*

nale di base sulle quali innestare le diverse specializzazioni attuali e future.

Nel settore economico aziendale, ove la moderna organizzazione degli uffici è in gran parte fondata sull'impiego diffuso di strumenti informatici assumono sempre più importanza figure professionali a carattere trasversale e posizioni lavorative del tipo informatico-gestionali in grado di acquisire conoscenze ed abilità orientate all'organizzazione e alla gestione delle informazioni.

Di fronte alla continua evoluzione del terziario naturale sbocco lavorativo di diplomati nei corsi del settore tecnico e professionale si è imposta la necessità di incidere sulle qualità dell'offerta formativa prendendo atto delle realtà e di ridisegnare i profili professionali ai quali i nuovi programmi e i progetti sperimentali in atto fanno esplicito riferimento.

Ciò ha comportato inevitabilmente la graduale eliminazione dei programmi d'insegnamento di quelle materie quali appunto la stenografia ormai superate nella realtà del mondo del lavoro.

L'insegnamento del « trattamento del testo », presente in varie specializzazioni e curricula di istituti tecnici e professionali è certamente uno dei più interessati alla ridefinizione del ruolo e delle competenze richieste dalle nuove professionalità in quanto importante occasione di sintesi e di incontro tra le diverse possibilità applicative offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Nel corrente anno scolastico, il 45 per cento degli istituti tecnici commerciali (n. 310 interessati al progetto assistito « IGEA ») e il 45 per cento degli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (n. 79 istituti interessati al progetto assistito « ERICA ») nonché nell'ambito dell'Istruzione Professionale i programmi di studio sperimentali con Progetto 92 ed attualmente a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24.4.92 in via di graduale estensione, ai corsi ordinari di qualifica, hanno introdotto l'insegnamento di « laboratorio per il trattamento dei testi », in sostituzione degli insegnamenti di datti-

lografia, stenografia e stenodattilografia previsti dai piani di studio vigenti, che risalgono al 1961.

Ai citati istituti debbono aggiungersi n. 60 istituti tecnici che attuano il progetto « Brocca »; e numerosi altri (un centinaio) che hanno sostituito i suddetti insegnamenti in base a propri autonomi progetti.

Per le ragioni su esposte questo Ministero è stato indotto a revocare con decreto ministeriale 23.11.192 pubblicato sulla G.U. 4^a serie Speciale n. 15 del 23.2.93 il concorso per la classe di concorso A089 al fine di costituire una nuova classe di concorso comprendente appunto l'« insegnamento basato sul trattamento dei testi ».

Nell'ambito della proposta di modifica delle classi di concorso, attualmente all'esame del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sono state prese in considerazione alla luce anche dei nuovi criteri di gestione del personale introdotti dalla legge 421/92 e dal decreto-legge 35/93, le problematiche riguardanti il personale docente in servizio mediante l'indicazione degli strumenti ritenuti più idonei per la tutela della posizione dei docenti titolari in classi di concorso coinvolte nelle modifiche dei programmi di insegnamento.

La problematica in parola va, comunque, analizzata con riferimento ad un periodo di tempo più lungo di quello a breve termine.

In futuro potrà anche essere oggetto d'esame il tema dell'utilizzo della stenografia con stenoterminali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

GAETANO COLUCCI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

a che punto si trovi l'iter della pratica intestata a Pietro Paesano nato a Tunisi l'8 settembre 1915 e residente in Busto Arsizio, via Varzi 14/B (ex via Card. Tosi 6) intesa ad ottenere il risarcimento dei danni in base alla legge n. 135 del 1985 (beni italiani espropriati in Tunisia). Il signor Paesano ha dovuto abbandonare la Tunisia in data novembre 1964. (Posizione 1783/NT). (4-12941)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la pratica di indennizzo per i beni perduti in Tunisia dal signor Pietro Paesano.

Al riguardo, si fa presente che in data 3 maggio 1993, la citata pratica è stata trasmessa alla Ragioneria Centrale del Tesoro per il controllo.

Si precisa che la somma spettante al signor Paesano è pari a lire 163.840.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Malvestio.

CONTI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

la ditta Elettronica Veneta — INEL spa — con sede a Motta di Livenza (TV) produce strumenti informatici e li vende sia in Italia che all'estero;

numerose scuole della Repubblica Italiana si sono orientate giustamente verso un tipo di insegnamento che prepara i giovani studenti all'uso di strumenti informatici e quindi si stanno munendo di laboratori informatici;

questo fenomeno si sta verificando anche in provincia di Ascoli Piceno, e laboratori informatici delle Elettronica Veneta INEL spa sembra siano stati acquistati, ad esempio, dall'istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri di San Benedetto del Tronto e dal liceo scientifico « Orsini » di Ascoli Piceno —:

se sia vero che l'ispettrice ministeriale Cappelli in un suo rapporto, avrebbe avanzato dubbi sulle procedure d'acquisto del laboratorio di informatica del liceo scientifico « Orsini » di Ascoli Piceno;

quanti istituti scolastici pubblici, in Italia, abbiano acquistato strumentazioni informatiche della Elettronica Veneta — INEL — e a quanto ammonta il fatturato di questa azienda con le scuole statali della Repubblica Italiana;

se non ritenga opportuno esaminare la convenienza delle relative offerte in

rapporto ai prezzi e alle condizioni praticate dalle ditte concorrenti del settore per macchine di pari qualità e quantità.

(4-11919)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva in via preliminare che la gestione dei fondi, annualmente accreditati alle istituzioni scolastiche per consentirne il funzionamento amministrativo e didattico, è curata dai competenti organi collegiali delle stesse istituzioni, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974 n. 416.*

Per quanto concerne, in particolare, i fondi assegnati nell'ambito del Piano nazionale di informatica, si fa presente che questo Ministero ha sempre richiamato l'attenzione dei dipendenti istituti sull'esigenza che, in materia di acquisti, fossero seguite le procedure amministrativo-contabili previste dall'articolo 34 del decreto interministeriale del 28.5.1975, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro.

Tale articolo fa carico ai competenti organi collegiali di procedere agli acquisti ritenuti necessari attraverso specifica deliberazione, alla quale debbono essere, tra l'altro, allegati il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate.

Premesso, pertanto, che rientra nell'esclusiva competenza degli stessi organi collegiali ogni valutazione sulla convenienza dei prodotti da acquistare, in relazione sia ai prezzi sia alle qualità e caratteristiche tecnico-didattiche, si fa presente che il Ministero non dispone, al momento, di dati relativi al numero di istituti, che abbiano acquistato apparecchiature e strumentazioni informatiche dalla Ditta Elettronica Veneta di cui è cenno nell'interrogazione.

Nel caso segnalato è risultato in effetti che il liceo scientifico « Orsini » di Ascoli Piceno ha, a suo tempo, acquistato dalla citata Ditta un laboratorio di informatica con i fondi messi a disposizione del predetto, come di altri Istituti, nell'ambito del Piano nazionale inteso ad adeguare le scuole di istruzione secondaria superiore alle nuove tecnologie informatiche.

Si ritiene di dovere, ad ogni modo, chiarire che il riferimento — fatto nell'interrogazione — ad un rapporto di un ispettore ministeriale è da inquadrare in una più vasta questione per la quale sono state disposte a partire dal giugno 1990, molteplici ispezioni presso il suddetto liceo, affidate a tre ispettori e concernenti: 1) un atto doloso (incendio della presidenza con distruzione di elaborati di studenti e furto di registri di professori), 2) una lettera anonima circa lo svolgimento degli esami di riparazione, 3) « viaggi di istruzione e visite guidate », 4) un esposto di un genitore di un alunno respinto.

In una delle relazioni riguardanti le suddette ispezioni si rinviene invero un cenno a « dubbi sulle procedure d'acquisto del laboratorio di informatica », seguite dal Liceo in questione.

Tali procedure, tuttavia, come pure il comportamento tenuto nella circostanza dal Preside, hanno poi costituito oggetto di una ulteriore e definitiva indagine, condotta da un qualificato ispettore ministeriale, a conclusione della quale i dubbi, in un primo tempo adombrati sono risultati infondati.

Premesso poi che eventuali dati e notizie circa le strumentazioni vendute dalla ditta Elettronica-Veneta ed il fatturato della stessa non potranno che essere chiesti alla stessa ditta, si osserva che il principio dell'autonomia amministrativo-contabile, sancito dal vigente ordinamento per gli istituti scolastici dotati di personalità giuridica, non consente all'amministrazione centrale alcun sindacato circa la convenienza delle offerte in rapporto ai prezzi ed alle condizioni praticate dalle varie ditte in regime di libero mercato e di concorrenza.

È noto, peraltro, che sia le istituzioni testè citate sia quelle non ancora dotate di autonomia amministrativo-contabile sono tenute, come dianzi premesso, ad effettuare gli acquisti di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 34 del decreto-legge del 28.5.1975.

Resta infine da aggiungere che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato — al quale l'interrogazione è anche

diretta — ha fatto presente di non disporre, sui fatti segnalati, di utili elementi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

D'ANDREAMATTEO, DEL BASSO DE CARO, LA GLORIA e BORGIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — rilevato che:

nel comune di Città di S. Angelo (provincia di Pescara), con un sindaco DC a capo di una coalizione DC/PDS, su un'area da considerarsi di fatto ancora agricola, la giunta municipale addì 7 giugno 1991 deliberava di esprimere parere favorevole alla richiesta presentata dalla Srl Distribuzione Italiana, amministratore Vincenzo Gambardella, nato a Castellammare di Stabia il 7 luglio 1956, alla richiesta di rilascio di autorizzazione per l'apertura di un mega-centro commerciale svolgentesi su un lotto di tre ettari —:

se corrisponda al vero:

che Vincenzo Gambardella non è imprenditore, ma lavoratore dipendente con reddito di venti milioni di lire circa;

che lo stesso Gambardella, come risulta agli interroganti, sarebbe vicino ad ambienti politici democristiani;

che il Gambardella avrebbe dichiarato di aver conosciuto il progetto da Roma;

che la società Italiana Distribuzione è stata costituita addì 12 dicembre 1990;

che l'amministratore di detta società avrebbe subito una condanna per gioco d'azzardo;

che l'iter amministrativo presenta il carattere anomalo di una inusitata urgenza e che il capitale sociale della società proponente è di soli 20 milioni di lire;

se il questore ed il prefetto della provincia di Pescara ed il ministro dell'interno abbiano dato risposta e rilievo ovvero abbiano assunto iniziative concrete,

rispetto ad un esposto/richiesta spedito da numerosissimi cittadini di Città S. Angelo nel marzo 1992 attingendo dati sulla personalità di coloro che hanno interesse nell'affare, nonché sulla loro situazione di trasparenza, tenuto conto di tutto quanto anche la stampa nazionale ha rivelato in tale periodo (si veda *La Repubblica* del 24 febbraio 1992);

se risulti vero l'interessamento di uomini di Governo affinché le richieste di Gambardella e Coppola per il centro commerciale venissero accolte;

se risulti essere legittimo l'iter amministrativo seguito dal comune di Città S. Angelo nell'insediamento di un centro commerciale della società Gambogi con sede in Cosenza-Rende;

se risulti vera la notizia che detta società abbia esborsato undici miliardi solo per l'acquisto dell'area;

se non ritenga opportuno verificare che via sia stata una modifica nel tenore di vita degli amministratori di tale comune e dei loro parenti all'indomani dell'operazione di cui sopra;

se risulti che l'onorevole Gaspari abbia partecipato all'inaugurazione dell'iniziativa, cioè alla posa della prima pietra;

se si sia a conoscenza o meno del fatto che tali iniziative commerciali, a parere degli interroganti, sarebbero di nocumento ad un omogeneo sviluppo e permanenza delle attività commerciali dalle quali numerosissime famiglie traggono sostentamento. (4-05703)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente che la documentazione relativa alla questione afferente il Centro commerciale di Città Sant'Angelo è attualmente indisponibile, in quanto all'esame della competente Procura della Repubblica.*

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali: Paladin.

FRAGASSI, LEONI ORSENIGO e POLLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

un paracadutista del reparto « Folgore », distaccamento di Pisa, partito il 27 febbraio 1993, per partecipare alla missione militare in Somalia, denuncia di aver dovuto sostenere in proprio le spese per la profilassi antimalarica —:

se quanto sopra corrisponde a verità;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine che inefficienze come quella sopra descritta vengano in futuro evitate. (4-11829)

RISPOSTA. — *Si precisa che sin dall'inizio dell'operazione « IBIS » è stata diramata una schedula vaccinale, comprendente anche le misure di chemiopprofilassi antimalarica; che sono stati sensibilizzati, con apposite riunioni, i dirigenti del Servizio sanitario dei reparti sulla necessità di praticare al personale interessato una corretta profilassi antimalarica, sia in zona di operazioni sia al rientro in Patria; che, infine, si è provveduto ad indirizzare ai Comandi interessati direttive intese a ribadire che tale profilassi deve continuare per almeno quattro settimane dopo il rientro.*

Queste direttive hanno avuto puntuale esecuzione e la profilassi antimalarica è stata praticata a tutti i militari impiegati in Somalia. Pertanto, o la notizia ripresa dagli onorevoli interroganti non risponde a verità ovvero, se un paracadutista della « Folgore » ha effettivamente provveduto a sue spese al trattamento antimalarico, lo ha fatto per eccesso di zelo, o per sfiducia nell'organizzazione della missione, o, infine, per sconoscenza delle disposizioni emanate in materia sanitaria dai Comandi interessati.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

ALDA GRASSI e ORESTE ROSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — visto:

che il provveditore agli studi di Alessandria ha indirizzato una sua lettera il 30 dicembre 1992, prot. n. 313/Telex, a:

Ministero della pubblica istruzione - Roma;
Sovrintendente scolastico regionale - Torino;
Sindaci dei comuni interessati;

ed avente per oggetto:

« Ordinanza ministeriale 19 novembre 1992, n. 340 - Piano di razionalizzazione rete scolastica - anno scolastico 1993-1994, eccetera - ... con il relativo prospetto riassuntivo ... »;

che il provveditore agli studi di Alessandria nel suo piano di razionalizzazione delle scuole medie, propone anche:

la soppressione della presidenza di Ozzano M.to e la sua aggregazione alla scuola media « Alighieri » di Casale M.to;

il cambio di aggregazione della sezione staccata di Rosignano M.to dalla presidenza di Ozzano M.to in sezione staccata della scuola media « Alighieri » di Casale M.to;

il cambio di aggregazione della sezione staccata di Pontestura dalla presidenza di Ozzano M.to in sezione staccata della scuola media « Hugues » di Casale M.to;

che il piano viene presentato come se si trattasse di tre entità scolastiche indipendenti fra di loro e composte di solo tre classi cadauna, mentre non appare che sono già aggregate fra loro in una unica presidenza in Ozzano M.to con 9 classi complessive;

che i sindaci dei comuni di Ozzano M.to, Pontestura e Rosignano M.to anche a nome e per conto di tutti i sindaci che gravitano nel bacino di utenza delle tre sedi, con il loro documento del 19 novembre 1992 esprimono « ... una ferma e netta opposizione ... » in quanto nel 1990 si era già effettuato un piano di accorpamento che aveva imposto alle amministrazioni

comunali che con notevoli sacrifici si sono adoperate per rendere ottimale il funzionamento delle strutture (trasporti, mense, tempo prolungato, eccetera);

che gli stessi sindaci sottolineano che si rischierebbe di vanificare sul territorio la presenza di una struttura scolastica autonoma, presupposto essenziale per la vita dei paesi, per una partecipazione più fattiva delle famiglie e delle amministrazioni alla vita della scuola, e per evitare il « declassamento » delle scuole periferiche rispetto a quelle cittadine, senza contare che si annullerebbe irrazionalmente una realtà territoriale funzionale;

che non sono state prese in considerazione le proposte dei consigli scolastici distrettuali, che è stato ignorato il documento del consiglio scolastico provinciale che fissa i criteri oggettivi per un logico piano di razionalizzazione e che le forze sindacali in un loro documento fanno giustamente rilevare la gravità della situazione nel casalese dove, se si sopprimesse la presidenza di Ozzano M.to, resterebbe solo la scuola media a Cerrina -;

se, valutate tutte le motivazioni espresse sia dai residenti che dagli organi pubblici a tutti i livelli e tenendo anche conto della vastità del territorio, geograficamente diversificato intenda non attuare il piano di « razionalizzazione » presentato dal signor provveditore agli studi di Alessandria.
(4-10771)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno far presente che in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Alessandria, il competente Provveditore agli Studi, valutata la situazione della scuola media di Ozzano Monferrato, dotata di n. 3 classi con una popolazione scolastica di n. 52 allievi e di n. 2 sezioni staccate (Rosignano e Pontestura), funzionanti rispettivamente con n. 3 classi e 39 allievi e con n. 3 classi e n. 57 allievi, aveva proposto la trasformazione della scuola in parola in*

sezione staccata e la diversa aggregazione delle sezioni staccate di Rosignano e Pontestura.

In un primo tempo, questo Ministero, considerata la situazione delle scuole medie della provincia, aveva accolto la richiesta in parola.

Successivamente, riesaminata la questione, ha ritenuto di dover sospendere, per il prossimo anno scolastico, gli effetti dei provvedimenti adottati per le scuole di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

IODICE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella Caserma « Giacomo SANI » in Napoli sede del Comando dei servizi di commissariato della Regione militare meridionale (RMME), attualmente gli ufficiali commissari (personale qualificato ed assunto con laurea) ed i sottufficiali svolgono servizio per 24 ore, sostituendosi alla vecchia figura del guardiano (peraltro prevista), nonostante l'infrastruttura è di tipo « C » perché in essa non esistono armi o materiali di nessun genere ma solo uffici;

nonostante le continue pressioni del COBAR e del COIR della RMME, l'Ufficio operazioni e addestramento della RMME ha espresso, su esplicita richiesta del Comando dei servizi di commissariato, parere contrario affinché il servizio continuativo di 24 ore venisse soppresso sostituendo con quello più logico della reperibilità;

nella predetta caserma alloggiano di fatto dai 20-25 miliardi di leva in quanto effettivi alla 10ª Compagnia di sussistenza e comandati (e non aggregati) presso il citato Comando dei servizi;

mentre il regolamento dello Stato maggiore della Difesa (ed. 1992) sui servizi interni di caserma non prevede alcun tipo di servizio nelle infrastrutture di tipo « C », lo Stato maggiore dell'Esercito, invece, ha diramato una circolare esplicativa in data 11 dicembre 1992 con cui ha

delegato ai comandanti di tali infrastrutture un'ampia discrezionalità e cioè quella di far montare nelle ore non di servizio un ufficiale o/un sottufficiale e/o piantoni —:

se non ritenga opportuno disciplinare uniformemente il servizio in tutte le infrastrutture di tipo « C » ripristinando la reperibilità ed affidando all'ufficiale o sottufficiale reperibile un semplice *teledrin* (come già attuato presso il Comando dei servizi di commissariato di Padova), atteso che laddove i militari di leva sono comandati (e non aggregati), al termine delle attività lavorative, devono rientrare presso i comandi nei quali sono effettivi o aggregati (ciò non succede alla caserma SANI).

(4-11801)

RISPOSTA. — *Recenti disposizioni interne emanate dalla Difesa per le infrastrutture della categoria (« C »), alla quale appartiene la caserma SANI, lasciano al Comandante ampia discrezionalità di definire le modalità di svolgimento dei servizi — in ragione delle diverse realtà locali (tipologia della caserma, presenza continua o meno di personale di truppa, contesto urbano in cui è inserito l'immobile) — che non possono essere vincolate da rigidi schematismi.*

La caserma « SANI » in Napoli è un immobile, ubicato in un'area centrale di grande traffico della città e isolato rispetto alle altre infrastrutture militari, nel quale ha sede ed opera il Comando dei servizi di Commissariato della regione militare meridionale, il quale ha la necessità di utilizzare 35 militari della dipendente 10ª Compagnia di sussistenza per assicurare la funzionalità degli uffici, i servizi logistici essenziali e la vigilanza.

La suddetta Compagnia è dislocata nella caserma « BOSCARIELLO », distante circa 20 Km dalla caserma « SANI ».

L'attraversamento della città, con i relativi problemi di traffico, renderebbe estremamente difficoltoso il movimento giornaliero di personale tra le due infrastrutture.

Tuttavia, nell'intento di alleggerire al massimo gli impegni di servizio del personale, è stato istituito un gruppo di lavoro, di cui ha anche fatto parte un rappresentante

del COBAR della caserma « SANI », per l'esame di tutte le possibili opzioni.

Si è, così, stabilito di distaccare permanentemente il personale di leva nella caserma, al fine di evitare i notevoli ritardi dovuti ai trasferimenti per servizio, che avrebbero inciso negativamente sia sulla funzionalità del Comando sia sul benessere dei soldati. Allo scopo, è stata ristrutturata una parte dell'immobile realizzando camerate, servizi igienici e locali per il tempo libero; si è deciso, inoltre, di affidare a un ufficiale (o sottufficiale) sia il controllo dei militari di truppa, sia il compito di intervenire in caso di « richieste » urgenti e impreviste (che si concretano, soprattutto nel carico e nello scarico di viveri presso i terminali portuali e ferroviari della città).

A quest'ultimo servizio — che peraltro risponde a esigenze di praticità, economia, benessere e sicurezza — partecipano 26 tra ufficiali e sottufficiali che, a turno giornaliero, rimangono in caserma dopo la chiusura degli uffici, fruendo di un ambiente appositamente attrezzato.

Il servizio svolto in eccedenza alle normali ore viene compensato con un opportuno periodo di recupero.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

LORENZETTI PASQUALE, MARRI, COSTANTINI, GASPAROTTO, CILIBERTI e CELLINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione della Difesa ha bisogno di manufatti SRCM di cui lo stabilimento S.M.M.T. di Baiano di Spoleto è da sempre produttore;

lo S.M.M.T. ha contestato alla ditta PRECISA di Teano un manufatto (cassulina detonatore primario) che serve per costruire la bomba da esecuzione SRCM;

la ditta PRECISA ha ammesso la propria responsabilità e ha comunicato che dovrà procedere alla sostituzione dei pezzi forniti (circa 600 mila);

lo S.M.M.T. per questa motivazione non può soddisfare le commesse assegnate,

con notevole danno per la stessa Amministrazione della Difesa;

la ditta PRECISA di Teano inoltre fornisce un lotto di una nuova bomba da esercitazione, la OD82, sotto il controllo dello S.M.M.T. di Baiano, che ha rilevato alcuni difetti di costruzione, già denunciati con altra interrogazione nella passata legislatura —:

le motivazioni in base alle quali la ditta PRECISA di Teano ottiene un nuovo lotto di manufatto OD82 (bomba da esercitazione) nonostante i difetti di costruzione rilevati dallo S.M.M.T., a cui compete il controllo, mentre la stessa ditta non consente allo S.M.M.T. di Baiano di soddisfare la commessa relativa ai manufatti SRCM, ugualmente bombe da esercitazione, a causa del ritardo nella sostituzione dei pezzi già forniti e risultati non conformi, necessari alla costruzione della SRCM. (4-12003)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti si chiarisce quanto segue.*

Nell'ambito dei programmi di ammodernamento dei materiali, negli anni 1986 e 1987, è stata omologata la bomba a mano OD82, da guerra e da esercitazione (progettata dalla società « La Precisa ») destinata a sostituire la SRCM progettata nel lontano 1935.

L'avvio della produzione della bomba OD82 è stato seguito — in qualità di ente appaltante del contratto di fornitura — dallo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto, che ne ha collaudato favorevolmente 738.000 da esercitazione e 998.900 da guerra.

Per l'esercizio finanziario 1993, la Difesa ha richiesto la fornitura di 47.000 bombe a mano OD82 da guerra e di 147.000 da esercitazione.

Il suddetto Stabilimento militare ha sostenuto nel 1990 l'allestimento di bombe a mano SRCM per riscontrata difettosità di uno dei suoi componenti, e cioè della capsula d'innescio; questa era stata acquistata nell'anno 1989 dalla società « La Precisa », la quale ha accettato la richiesta di garanzia

da parte dell'amministrazione della Difesa e si è impegnata a sostituire entro il 1993 i materiali difettosi.

Pertanto, entro il corrente anno, lo Stabilimento in questione potrà riprendere l'allestimento di bombe a mano del tipo SRCM per completare le commesse attualmente affidate.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

MACERATINI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso:*

che il giorno 2 dicembre 1992, alle ore 17,20 il signor Vittorio Iannaccone portava la figlioletta Iliana, di 15 mesi, al pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle (VT);

che il medico di guardia riteneva necessario sottoporre la piccola ad una visita specialistica ortopedica;

che sebbene la visita specialistica ortopedica era stata più volte sollecitata, né il medico di guardia né quello reperibile si presentavano per controllare la bimba;

che dopo l'intervento della Polizia, che il signor Iannaccone riteneva opportuno chiamare, e soltanto alle ore 20,15, lo specialista si presentava —:

quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda assumere per porre fine ad episodi come questo che non fanno altro che allungare la lunga serie di inefficienze dell'ospedale di Belcolle. (4-08593)

RISPOSTA. — *In riferimento a quanto segnalato dalla S.V. con l'atto parlamentare in oggetto, questo Ministero ha assunto elementi informativi presso i competenti organi territoriali.*

L'Amministratore straordinario della unità sanitaria locale VT/3 — Viterbo riferisce che il 2 dicembre 1992, intorno alle ore 17,30, il signor Vittorio Iannaccone portava la figlioletta Ileana di 15 mesi al Pronto Soccorso dell'ospedale di Belcolle (VT).

Dopo accurata visita, il medico di guardia riteneva necessario sottoporre la piccola paziente ad una visita specialistica ortopedica.

Alle ore 18,40 risultava, pertanto, una richiesta di visita ortopedica.

Successivamente, a causa di un deprecabile disguido — errore di recapito telefonico — veniva rintracciato, verso le ore 19, il sanitario di ortopedia dottor Carlo Neri, il quale giungeva immediatamente in ospedale alle 19,30 circa, preoccupandosi, nel contempo, di far essere presente anche il tecnico della sala gessi, utile per l'eventuale trattamento della paziente.

Va evidenziato che la paziente in questione era già stata visitata per la stessa patologia, al momento del suo arrivo al Pronto Soccorso, da un altro specialista ortopedico dell'ospedale, circa un'ora e mezza prima dell'arrivo del dottor Neri, presente perché impegnato per un'altra paziente.

Questi aveva effettuato la manovra terapeutica necessaria, ma, come succede in oltre il 50 per cento dei casi in questione, o essa non era completamente riuscita o si era riprodotta la medesima condizione iniziale.

In seguito, il dottor Neri ha effettuato la medesima manovra terapeutica e ha avvertito i familiari che il dolore ai segmenti anatomici interessati avrebbe potuto protrarsi ancora per un certo periodo di tempo e che, comunque, se non fosse cessato o si fosse ripresentato, sarebbero dovuti tornare in ospedale, per sottoporre, eventualmente, la piccola paziente ad una radiografia, che al momento non era ritenuta indispensabile e anzi da evitare, considerando l'età della paziente.

Verso le ore 21,30, la piccola paziente è stata riportata dai genitori al medesimo Pronto Soccorso ed è stata sottoposta a radiografia; dopodiché, è stata rimandata a casa e da quel momento non è più tornata in ospedale.

Peraltro, succede spesso, continua l'Amministratore, che la riposizione dei segmenti osteo-articolari avvenga spontaneamente o con manovre involontarie ed inavvertite.

È il caso di precisare, infine, che la procura della Repubblica di Viterbo, chia-

mata in causa dal signor Iannacone, dopo i doverosi accertamenti, ha archiviato il caso in questione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Fiori.

MASINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il concorso di abilitazione all'insegnamento, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1990 ha avuto date di conclusione assai diversificate a seconda delle diverse sedi di svolgimento;

l'ordinanza ministeriale per le supplenze del personale docente, n. 331 del 30 ottobre 1991 prevedeva che i titoli da valutare fossero posseduti dai candidati alla data del 19 febbraio 1992;

in tale data in nessuna provincia si erano espletati gli esami orali del suddetto concorso di abilitazione;

una successiva ordinanza ministeriale ha consentito la valutazione, ai fini dell'inserimento nella graduatoria degli aspiranti alla supplenza in possesso di abilitazione, delle abilitazioni conseguite entro il 30 giugno 1992;

le abilitazioni rilasciate in data successiva non sono state valutate con la conseguente non inclusione in graduatoria di un considerevole numero di candidati;

quali iniziative abbia assunto per impedire il determinarsi di una situazione profondamente discriminatoria determinatasi nei confronti di candidati che, avendo partecipato ad un medesimo concorso, hanno conseguito il relativo titolo in date diverse, per motivi del tutto indipendenti dalla loro volontà. (4-09624)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata volta ad ottenere una proroga dei termini di presentazione dei titoli abilitanti conseguiti a conclusione delle procedure concorsuali ultimamente espletate, alla stregua di quanto già previsto con l'ordinanza ministeriale n. 114

del 21.4.1992, con la quale è stato in effetti disposto che i titoli in questione potessero essere presentati entro la data del 30 giugno 1992, allo scopo di consentire a coloro, che prima di tale data avevano prodotto istanza di supplenza, di conseguire l'aggiornamento delle relative graduatorie.

Al riguardo, pur comprendendo le considerazioni che sono alla base della richiesta come sopra formulata, si deve far presente che la proroga concessa con la suddetta ordinanza si è resa possibile esclusivamente ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per l'anno scolastico 1992/93, tenuto conto che alla data del 30 giugno 1992 — stabilita quale termine ultimo per la presentazione dei documenti attestanti il superamento dei concorsi per titoli ed esami — le graduatorie provinciali per il triennio 1992/93 — 1993/94 e 1994/95 non erano state ancora formalizzate.

Alla data odierna, invece, l'eventuale acquisizione agli atti degli uffici scolastici di nuove posizioni abilitanti porterebbe, in pratica, al completo rifacimento delle graduatorie, con alterazione delle posizioni consolidate e con il conseguente risultato di vanificare il carattere triennale e permanente delle graduatorie medesime, previsto dalla legge.

Certo il Ministero non ignora che, sul piano nazionale, le vigenti disposizioni possano determinare delle discriminazioni tra coloro che hanno conseguito il titolo abilitante entro il 30 giugno 1992 e coloro che ne sono venuti in possesso successivamente; occorre, tuttavia, considerare che l'omogeneità di trattamento viene, comunque, assicurata all'interno di ogni singola provincia.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

OLIVERIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione con ordinanza ministeriale n. 114/92 integrava l'ordinanza ministeriale n. 331/91 « di disciplina di inclusione nelle graduatorie del personale docente per il conferimento di incarichi e supplenze nel triennio

1992/1995 » dando, con l'integrazione dell'articolo 4 comma 9, al fine di « assicurare parità di trattamento », la facoltà ai docenti, inseriti nella graduatoria di incarichi e supplenze, di presentare « attestato del superamento del concorso ovvero dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 1992 »;

all'uopo e nell'intento di « assicurare la parità di trattamento » ai docenti nell'ambito territoriale nazionale, lo stesso Ministro, con circolare protocollo n. 1349 del 15 maggio 1992, sollecitava le commissioni di esame a concludere le prove concorsuali alla data del 30 giugno 1992;

tale sollecito e la stessa integrazione apportata dall'ordinanza ministeriale 114/92 non potevano, per situazioni oggettive, trovare concreta applicazione per un duplice motivo:

1) le prove, per le varie classi di concorso, non si sono svolte contemporaneamente, ma secondo scansioni temporali diversificate;

2) ciascun sovrintendente, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ha calendarizzato le stesse prove, come risulta dai diari d'esame, prima sia delle integrazioni previste dalla 114/92, sia del sollecito di cui alla C.M. n. 1349/92, tant'è che l'inizio degli orali, in alcune regioni (Calabria) e per alcune classi di concorso, è stato previsto per il 1° settembre 1992, ne tanto meno, « alla luce della normativa vigente » si poteva presupporre lo stravolgimento temporale degli esami;

in questo senso, quindi, contraddittoria appare l'ordinanza ministeriale n. 114/92 allorché pensata come norma tendente a omologare stessi trattamenti e comportamenti sul territorio nazionale, con la scadenza fissata al 30 giugno 1992, ha escluso dal beneficio di cui all'articolo 4 comma 9 tutti i docenti che, per i motivi su esposti, non hanno, loro malgrado, completato le prove concorsuali in tempo utile. Risulta evidente il danno subito dai concorrenti per l'anno scolastico 92/93 ai fini degli incarichi e supplenze; risulta

ancora più grave il danno futuro che ne deriverebbe se, il Ministro, al fine di ovviare alla palese disparità, non attivasse i necessari meccanismi legislativi.

In effetti i docenti che non hanno, ai fini di cui sopra, potuto esibire il titolo di abilitazione, sarebbero costretti a presentare tale titolo dopo l'anno 1995, ovvero alla scadenza del triennio 1992/1995, termine di riapertura delle graduatorie incarichi e supplenze —:

quali iniziative intenda assumere per cancellare una palese ingiustizia;

se non ritenga necessario assumere un provvedimento che stabilisca un nuovo termine di presentazione dei titoli abilitanti acquisiti in questa ultima tornata concorsuale, possibilmente alla data del 30 giugno 1993; tale termine assicurerebbe certamente il diritto, a tutti i docenti che hanno sostenuto e superato i concorsi, ad una equa valutazione e, soprattutto, consentirebbe un'applicazione di legge omogenea su tutto il territorio nazionale.

(4-15056)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata volta ad ottenere una proroga dei termini di presentazione dei titoli abilitanti conseguiti a conclusione delle procedure concorsuali ultimamente espletate, alla stregua di quanto già previsto con l'ordinanza ministeriale n. 114 del 21.4.1992, con la quale è stato in effetti disposto che i titoli in questione potessero essere presentati entro la data del 30 giugno 1992, allo scopo di consentire a coloro, che prima di tale data avevano prodotto istanza di supplenza, di conseguire l'aggiornamento delle relative graduatorie.*

Al riguardo, pur comprendendo le considerazioni che sono alla base della richiesta come sopra formulata, si deve far presente che la proroga concessa con la suddetta ordinanza si è resa possibile esclusivamente ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per l'anno scolastico 1992/93, tenuto conto che alla data del 30 giugno 1992 — stabilita quale termine ultimo per la presentazione dei documenti attestanti il superamento dei concorsi per titoli ed esami

— le graduatorie provinciali per il triennio 1992/93 — 1993/94 e 1994/95 non erano state ancora formalizzate.

Alla data odierna, invece, l'eventuale acquisizione agli atti degli uffici scolastici di nuove posizioni abilitanti porterebbe, in pratica, al completo rifacimento delle graduatorie, con alterazione delle posizioni consolidate e con il conseguente risultato di vanificare il carattere triennale e permanente delle graduatorie medesime, previsto dalla legge.

Certo il Ministero non ignora che, sul piano nazionale, le vigenti disposizioni possono determinare delle discriminazioni tra coloro che hanno conseguito il titolo abilitante entro il 30 giugno 1992 e coloro che ne sono venuti in possesso successivamente; occorre, tuttavia, considerare che l'omogeneità di trattamento viene, comunque, assicurata all'interno di ogni singola provincia.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PAPPALARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

taluni organi di stampa, purtroppo pochi, hanno lamentato che i 75 carabinieri, inviati in Cambogia nel luglio scorso con il contingente di pace dell'ONU, con lo scopo di assistere quel paese nelle prime elezioni libere, previste nel maggio 1993, smilitarizzare i soldati delle 4 fazioni in conflitto e curare il rimpatrio di quasi mezzo milione di profughi, hanno alle spalle appena un mese di corso propedeutico, non sono supportati da adeguata struttura logistica, sono completamente disarmati, a differenza dei loro colleghi che sono in grado di difendersi;

alcuni di loro hanno trovato alloggio in edifici lerci e fatiscenti, abitati mediamente da 10 di essi, al costo di 450 dollari ciascuno; gli altri, meno fortunati, sono stati ospitati in *containers* delle Nazioni Unite al costo di 45 dollari;

al cibo bisogna provvedere in proprio ed in caso di malattia il ricovero avviene

in ospedali da campo indiano, dove sono quantomeno relative le misure igieniche;

il trattamento economico dei suddetti carabinieri sarebbe inferiore a quello corrisposto ai commilitoni che operano nelle ambasciate;

i suddetti militari svolgono la loro attività in un contesto estremamente insidioso, dove le aggressioni sono all'ordine del giorno —:

se corrisponda al vero quanto su riportato dalla stampa;

in caso affermativo, quali provvedimenti si intendano adottare per porre i nostri militari nelle migliori condizioni per espletare l'incarico ricevuto. (4-08220)

RISPOSTA. — L'Italia partecipa dal 24 luglio 1992 alla missione ONU in Cambogia (UNTAC) con un contingente dell'Arma dei carabinieri composto da 2 ufficiali, 54 sottufficiali e 19 appuntati/carabinieri.

La preparazione della missione è stata scrupolosamente curata, tanto che prima dell'approntamento dello speciale reparto — costituito su base volontaria — una delegazione composta dal Comandante e dal Vice comandante designati, da un ufficiale medico e da un ufficiale dell'Ufficio logistico, ha effettuato una ricognizione mirata ad approfondire i problemi connessi alle difficili condizioni igienico-ambientali del Paese.

Sulla base delle conoscenze acquisite sono state definite le necessarie dotazioni sanitarie, di vestiario e di equipaggiamento.

Il personale selezionato ha quindi frequentato un apposito corso di preparazione per il perfezionamento delle conoscenze linguistiche (inglese e francese) e per un preventivo orientamento sui compiti da assolvere, nonché sulle particolari condizioni di vita nell'area interessata.

Le principali difficoltà incontrate in loco sono correlate alla sistemazione logistica ed alla situazione sanitaria, condizionate dalla situazione ambientale, estremamente sfavorevole.

In tale quadro i militari (che operano disarmati per disposizione del Comando UNTAC) hanno dovuto ricercare in proprio un

alloggio, sostenendo i relativi oneri finanziari. Ogni militare, inoltre, provvede alla preparazione del vitto e all'approvvigionamento di derrate presso uno spaccio appositamente allestito in Phnom Penh, a notevole distanza da molte sedi di servizio.

Per fronteggiare i rischi sanitari il personale, sottoposto in Italia ad un complesso ciclo di vaccinazioni, segue una rigorosa profilassi per prevenire l'insorgere di forme malariche o malattie dell'apparato digerente.

In ordine al trattamento economico, ai militari è stato possibile attribuire solo un aumento del 90 per cento dell'indennità base spettante per altre missioni ONU.

Attualmente i militari dell'Arma percepiscono otto milioni e mezzo di lire al mese, comprensivi della missione ONU.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

PARLATO. — Ai Ministri della sanità, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

giovedì 25 giugno un camion che transitava sull'autostrada Napoli-Bari si è ribaltato nei pressi del casello di Pomigliano d'Arco, investendo anche due religiosi che vi transitavano sulla loro auto;

dal camion si sono riversati sulle strade alcuni fusti di acciaio contenenti materiali radioattivi, sembra scorie di lavorazione di materiali per esami radiografici;

il conducente si è dato alla fuga rendendosi irreperibile —:

se sia stato accertato che nessuna fuga radioattiva che possa inquinare la campagna e l'abitato di Pomigliano d'Arco si sia registrata;

se risulti da dove proveniva il camion e dove era diretto;

se risulti dove le scorie radioattive siano state prodotte;

se il trasporto di tali scorie radioattive sia stato effettuato nei limiti e con le precauzioni di legge. (4-02713)

RISPOSTA. — *In riferimento a quanto segnalato dalla S.V. con l'atto parlamentare in oggetto, si premette che, nel perdurante silenzio delle competenti autorità sanitarie della regione, questo Ministero può rispondere soltanto in base ai pochi elementi forniti dall'Assessorato alla Protezione Civile della regione Campania.*

In data 25 giugno 1992, sull'autostrada A/16 Km. 8,565, carreggiata Ovest, Comprensorio comune Castelcisterna, un'autovettura ferma sulla corsia d'emergenza per sostituzione del pneumatico, è stata investita da un Ducato Turbo diesel autorizzato al trasporto di sostanze radioattive per laboratori di analisi.

In base a quanto risulta dal verbale dei Vigili del Fuoco di Napoli, intervenuti in loco, all'interno del furgone sono stati rinvenuti, intatti, n. 15 colli contenenti « iodio », oltre ad altri 3 contenenti merce varia.

Gli automezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, mentre sul posto la merce è stata trasferita in altro automezzo, della Ditta Montella Lucio di Napoli, regolarmente autorizzato al relativo trasporto.

Al riguardo, comunque, si precisa che questa amministrazione, nell'esercizio delle funzioni previste dal 3° comma dell'articolo 5 della legge 833/78 ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 185/64, ha predisposto una direttiva volta ad assicurare più incisivi ed accurati controlli sui carichi di sostanze radioattive provenienti, in particolare, da paesi extracomunitari.

Tali controlli, da attuarsi attraverso apparecchiature dirette a misurare l'intensità di esposizione a contatto delle superfici esterne dei veicoli, verranno predisposti alle frontiere (valichi ferroviari, stradali, marittimi), nell'ambito delle procedure di sdoganamento di competenza statale, e sul territorio nazionale ad opera delle autorità locali, stante la competenza regionale.

Lo scrivente Ministero, attraverso i suoi uffici per la Sanità marittima, aerea, di confine ed avvalendosi dei Presidi Multizonali di Prevenzione, d'intesa con le regioni interessate, vigilerà sulla regolare esecuzione

delle procedure sopra indicate, intervenendo, anche su richiesta degli uffici doganali, per i relativi controlli.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Savino.

PARLATO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per conoscere:*

richiamata la propria precedente interrogazione n. 4-04000 del 28 luglio 1992 riguardante la dottoressa Carla Scesa in Intini, se corrisponda a verità che il predetto atto sia già a conoscenza del Presidente del CNR, del Direttore Generale e del Direttore Centrale degli affari patrimoniali;

se corrisponda altresì a verità che la signora Scesa Intini continui peraltro indisturbata a frequentare la sede di via Tiburtina 770 con le sue collaboratrici, utilizzando fax, fotocopiatrici, macchine da scrivere, telefoni, materiale di cancelleria nonché una stanza in modo non sporadico;

se, infine, corrisponda a verità che la dottoressa Scesa in Intini nel 1991 abbia avuto un incarico di lire 45 milioni da parte del progetto finalizzato chimica fine per ricerche bibliografiche ed altre generiche motivazioni. Tale incarico non consente l'utilizzo di attrezzature del CNR atteso che sono a carico del prestatore le spese di fatto poste invece a carico dell'ente;

*se non ritenga per il necessario recupero di moralità nel caso in specie, e considerato che l'incarico *de quo* è stato prorogato fino al 1993 di dover disporre l'espletamento di una rigorosa indagine, anche alla luce del precedente atto ispettivo, sui rapporti tra il CNR e la signora Scesa in Intini che, dopo due contratti quinquennali, continua sotto altro titolo ad intrattenere lucrosi rapporti. (4-08581)*

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si comunica quanto segue:*

Con nota n. 670/IV.4 del 17 maggio 1993 è stata data risposta alla precedente interrogazione n. 4-04000 concernente la posizione giuridica della dottoressa Carla Scesa nell'ambito del CNR.

L'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame pone sostanzialmente i medesimi quesiti salvo per quanto riguarda l'ultimo incarico affidato alla dottoressa Scesa.

Pertanto, a completamento di quanto già espresso nella nota citata, che ad ogni buon conto si allega in copia, si rappresenta che la giunta Amministrativa del CNR in data 29 dicembre 1992 risulta aver approvato, su richiesta motivata del Direttore del progetto finalizzato « Chimica Fine », il prolungamento dell'incarico di collaborazione professionale già in corso per la durata di undici mesi e per un compenso complessivo lordo di lire 44.000.000.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Colombo.

PARLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere — premesso che:

già esponenti del mondo politico e culturale e persino religioso, hanno sollevato il caso di Lyndon La Rouche, incarcerato da due anni negli Stati Uniti per un piccolo reato fiscale e che dovrebbe ancora scontare addirittura quattro anni;

il problema tra gli altri è stato sollevato da *L'Italia* che in un articolo a firma di Marco Torre, sul numero del settimanale del 31 marzo 1993, ha scritto:

« In Italia la riorganizzazione del debito non avverrà mai perché è una colonia del Fondo Monetario Internazionale. La sua sovranità politica e finanziaria è evaporata da tempo, non esiste più. E, a tal proposito, la massoneria ha grosse responsabilità. La massoneria in Italia è, infatti, un elemento istituzionale. Negli anni '70, per impedire un Governo di ripresa nazionale, arrivò addirittura a manovrare le Brigate Rosse. L'autore di questa circostanziata denuncia non è un dietrologo né

una spia internazionale, ma Lyndon H. La Rouche, sessantaseienne, raffinato ed apprezzato studioso, assertore di un'economia subordinata alle leggi dell'etica e agli interessi superiori delle nazioni. Uomo politico di successo (candidato democratico alle ultime presidenziali, 28 per cento dei suffragi nel nord Dakota, consultato anche dal regista Oliver Stone per la realizzazione del film *JFK*) da circa un anno è al centro di un intricato giallo, di quello che sta diventando un delicato caso internazionale.

Approfittando di una piccola evasione fiscale (una distrazione pecuniaria), le autorità americane lo hanno condannato al massimo della pena (sei anni). Da due è in prigione, trattato come un criminale comune. « Per le idee che professa », afferma la moglie. « Per persecuzione politica », ribadisce il suo avvocato.

Qual è la verità? Perché questo accanimento?

Lyndon H. La Rouche, nei suoi scritti, nelle sue denunce, nei suoi interventi pubblici, avrebbe commesso il « grave errore » di indicare, ad americani e non, la necessità e l'importanza di una via « nazionale » allo sviluppo economico, contrapposta alla via « multinazionale » allo sviluppo perseguita dalle lobby finanziarie e bancarie più potenti e che, secondo La Rouche, ha saccheggiato, depredato ed impoverito gli Stati e i popoli.

Ecco, in sintesi, qualche punto del suo pensiero a proposito della riforma del sistema monetario: A) nazionalizzazione delle banche centrali e conseguente creazione di banche nazionali. B) Negli Usa, nazionalizzazione della Federal Reserve (banca centrale americana), attualmente di proprietà di una dozzina di banche private (Citybank, Chase Manhattan Bank) che decidono a tavolino l'economia del Paese. Ritorno al protezionismo. Emissione di valuta non utilizzando, come avviene oggi, il debito pubblico, ma il credito (la rappresentazione cioè, della ricchezza realmente prodotta), elargendo crediti a bassi tassi di interesse in modo dirigistico e selettivo. La nuova valuta dovrà provenire da un'unica fonte: il ministero del Tesoro.

Può un uomo solo aver disturbato con la propria penna e la propria voce, equilibri e logiche più grandi di lui?

Sta di fatto che il suo caso è stato presentato alla sessione plenaria della commissione dei Diritti Umani dell'Onu a Ginevra. Alcune migliaia, tra politici, giuristi, giornalisti, intellettuali e sacerdoti, europei e non, hanno firmato un appello, apparso sul *New York Time* e non ripreso dalla nostra stampa, indirizzato al Presidente Clinton, nel quale si chiede l'immediata scarcerazione di Lyndon H. La Rouché »;

Marco Torre è il giornalista che ha ripreso con vigore sullo stesso settimanale, la notizia di un complotto internazionale, che ebbe luogo a bordo dello yacht « Britannia » per svalutare la lira e consentire alle aziende multinazionali una partecipazione, attraverso il perverso disegno di privatizzazione, scontata del 30 per cento, nel quadro di un attentato agli interessi nazionali italiani ai quali non sono stati e non sono estranei, ad avviso dell'interrogante, politici italiani e « boiardi » di Stato collusi con finanziarie e banche internazionali —:

se in questo quadro intendano muovere passi e nei confronti del Governo degli USA, anche sulla base dell'autorevole appello internazionale che è stato lanciato in favore della liberazione di Lyndon La Rouché, in nome della libertà di pensiero, e nei confronti della Commissione ONU per la difesa dei diritti umani, con sede a Ginevra. (4-12769)

RISPOSTA. — *Lyndon H. LaRouché Jr.*, cittadino americano, è un professore di economia ed analista finanziario, diventato attivo in politica negli Stati Uniti a partire dal 1968, facendosi portatore di una ideologia anti-sistema.

All'inizio della sua attività egli ha animato un gruppo di indirizzo marxista (trozkista) che accusava l'URSS e gli USA di cooperare insieme contro il movimento di lavoratori. In questa fase egli si è presentato alle elezioni presidenziali americane come candidato dell'« U.S. Labour Party ». Alla

fine degli anni settanta egli ha tuttavia radicalmente modificato la sua visione politica, presentandosi nuovamente candidato alle elezioni presidenziali americane nel 1980 come indipendente e nel 1984 come democratico di destra.

Durante la presidenza Reagan, LaRouché ha tenuto un atteggiamento fortemente anticomunista, con pieno appoggio ad una politica di riarmo. Egli si è peraltro mostrato anche molto critico verso il neo-liberismo e le politiche economiche di organismi internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, che sarebbero, a suo dire, responsabili del diffondersi dell'epidemia di Aids. Nelle sue concezioni la realtà internazionale appare dominata da oscuri complotti, in cui sarebbero coinvolti i più vari personaggi, da un cartello internazionale di banchieri italiani ed ebrei per il riciclaggio del denaro sporco, ad alti e noti esponenti politici mondiali.

LaRouché ha creato nel 1980 un'organizzazione, il « National Democratic Policy Committee » (con diramazioni anche in Italia, oltre che in Francia, Germania Federale, Spagna e Svezia) che pubblica libri, giornali e opuscoli vari.

Dopo che alcuni suoi collaboratori erano stati incriminati — fra il 1987 ed il 1988 — per varie irregolarità finanziarie e bancarie, nel gennaio 1989 il tribunale di Alexandria (Virginia) ha condannato lo stesso LaRouché a complessivi 15 anni di detenzione (cinque per ogni reato) per cospirazione a commettere frode, frode postale e cospirazione a frodare l'amministrazione fiscale. Due suoi collaboratori, William Wertz ed Edward Spannaus, sono stati del pari condannati a 5 anni di detenzione e ad un'ammenda di 11.000 dollari per associazione a delinquere e frode postale.

Anche dal carcere Lyndon LaRouché ha continuato la sua attività politica, cercando di far eleggere propri seguaci nelle primarie del Partito Democratico. Egli stesso ha vinto nel giugno scorso le primarie di tale partito nel Nord Dakota.

Occorre sottolineare che la possibilità di un intervento del Governo italiano presso le Autorità americane ai fini del rilascio di Lyndon LaRouché appare difficilmente con-

figurabile poiché, oltre a richiedere un preventivo approfondimento giuridico del caso, tale intervento verterebbe sul funzionamento della giustizia di un Paese democratico e basato sui principi dello Stato di diritto, ove vige una rigida separazione dei poteri.

Relativamente alla Commissione per i Diritti dell'Uomo di Ginevra, è invece necessario tener presente che essa si riunisce una sola volta l'anno (la prossima riunione è prevista per il febbraio 1994) e non tratta casi individuali: i punti all'ordine del giorno si riferiscono infatti alla tutela generale dei diritti dell'uomo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

PISCITELLO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere:

se siano stati concessi nulla osta di segretezza alle imprese interessate alla concessione di appalti per la costruzione di appalti per la costruzione della base Nato di Crotona;

in caso di risposta affermativa a quali imprese siano stati concessi;

se nulla osta di segretezza siano stati concessi anche al di fuori della base Nato suddetta, a imprese dei gruppi dei Cavalieri del lavoro di Catania Rendo e Costanzo;

se altresì nulla osta di segretezza siano stati concessi a imprese coinvolte nella vicenda giudiziaria degli ultimi mesi legate alle inchieste « mani pulite ».

(4-10040)

RISPOSTA. — In ordine ai quesiti posti nell'interrogazione sopraindicata, si invia l'unita nota pervenuta dall'Autorità nazionale per la sicurezza (U.C.Si.).

Allegato.

ALLEGATO al foglio n. 050/932.C1/07.1.5
in data 22 marzo 1993 dell'ANS/UCSI

1. Le vigenti disposizioni prevedono che le imprese, che partecipano a gare o si aggiudicano appalti concernenti lavori da tutelare ai fini della tutela del segreto di Stato e della sicurezza nazionale, siano in possesso rispettivamente della « Abilitazione Preventiva » (A.P.) e del « Nulla Osta di Segretezza Complessivo » (N.O.S.C.). Dette abilitazioni vengono rilasciate dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS) alle aziende fornite dei requisiti richiesti.

2. Per quanto riguarda la concessione di Abilitazioni di sicurezza (N.O.S.) ad imprese dei Gruppi RENDO e COSTANZO, si precisa che sono state seguite le procedure di rito che prevedono il mancato rilascio, la sospensione ed il ritiro dell'abilitazione di sicurezza per pendenze penali a carico dei legali rappresentanti.

3. In ordine, poi, al rilascio del N.O.S. ad imprese coinvolte nell'inchiesta « mani pulite », l'ANS/UCSI ha provveduto, sulla base delle segnalazioni pervenute a sospendere o denegare il N.O.S. ai legali rappresentanti delle ditte, che, nell'ambito della predetta vicenda giudiziaria, hanno assunto la qualità di imputati ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

POLI BORTONE. — Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

per due casi analoghi (comportamento dei provveditori di Lecce e Frosinone in merito allo spostamento *ad annum*, previsto per i docenti assegnati alle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali, per il caso di posto vacante per esonero sindacale del titolare) l'allora dirigente generale dottor Sinisi rispondeva con telex n. 7250 dell'11 ottobre 1988 al provveditore di Frosinone « fermo restando la sede attribuita a suo tempo al docente interessato allo spostamento in questione, questa direzione generale ritiene che la richiesta dello stesso possa essere soddisfatta *ad annum* e subordinatamente al permanere dell'esonero sindacale del docente da sostituire. Ciò in analogia a

quanto previsto dall'O.M. 300 del 1986 a successive integrazioni per il caso di posto vacante per esonero sindacale del titolare », e lo stesso Sinisi con telex del 14 dicembre 1989 rispondeva al provveditore di Lecce con tesi completamente opposta alla precedente, confermando il diniego opposto dal provveditore di Lecce a richiesta della docente Calò Anna Antonietta, di ottenere lo spostamento *ad annum* per l'anno 1989/90 —:

se non intendano individuare in tale comportamento contraddittorio del dottor Sinisi un grave danno arrecato alla docente Colò, che da quel momento ha dovuto affrontare numerosi giudizi per tentare di veder affermati i propri diritti.

(4-10043)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che in data 9 aprile 1991 il Ministro della pubblica istruzione emanava la circolare n. 103 con cui era fatto obbligo a tutti i provveditori, di formulare entro il 31 maggio 1991 la graduatoria secondo la tabella « C » prevista dalla ordinanza ministeriale n. 232 del 6 maggio 1968 per i docenti di esercitazioni didattiche che chiedevano il rinnovo per il quinquennio 1991-1996;

che a tale norma si adeguavano subito i provveditorati (compreso quello di Roma che pubblicava la graduatoria), tant'è che il provveditore di Lecce, con circolare n. 14085 del 1° aprile 1991, diramava la circolare ministeriale n. 103 del 1991;

che da tutto ciò si evince che il provveditore di Lecce avrebbe, conseguentemente agli atti, dovuto formulare la graduatoria voluta dalla legge n. 1213 del 1967, articolo 6;

che tale graduatoria non fu, invece, formulata, tant'è che il provveditore di Lecce riconfermò per il quinquennio 1991-1996 i docenti del quinquennio precedente;

che, nonostante un lungo contenzioso fra il provveditore di Lecce e la docente

Calò Anna Antonietta (sempre rivoltosi a favore di quest'ultima dinanzi al TAR) il Ministero, attraverso la dottoressa Preden (che firmava per conto del direttore generale Angenti), con telex del 16 luglio 1991, testualmente rispondeva a quesito del provveditore di Lecce « questo ufficio condivide pienamente l'avviso in espresso dalla S.V. in ordine alla destinazione degli interessati al rinnovo dell'assegnazione quinquennale in oggetto, che non deve essere diversa da quella ottenuta nel quinquennio precedente » —:

come mai il Ministero può avere avallato due comportamenti differenti (Roma e Lecce) a seguito di interpretazioni dei contenuti di una unica circolare, la citata 103;

se non ritenga di dover individuare eventuali responsabilità da parte dei funzionari del Ministero. (4-10047)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni parlamentari in oggetto indicate, con le quali si lamenta, in sostanza, la mancata predisposizione, da parte del Provveditore agli Studi di Lecce, della graduatoria dei docenti elementari di esercitazioni didattiche, che avevano chiesto il rinnovo dell'assegnazione presso gli istituti Magistrali, per il quinquennio 1991-1996.*

Al riguardo, si ritiene opportuno chiarire che ai sensi della normativa vigente, vale a dire, anzitutto la legge 2.12.67, n. 1213, quindi le disposizioni applicative come l'O.M. n. 232/68, la C.M. n. 154/70, l'O.M. n. 43/73, nonché tutte le ordinanze e le circolari ministeriali pubblicate anno per anno fino alla numero 103 del 31 maggio 1991, gli Uffici Scolastici provinciali non sono tenuti a predisporre alcuna graduatoria per i rinnovi delle assegnazioni di cui trattasi ex articolo 4 della legge citata.

Infatti, in presenza delle istanze dei docenti aspiranti alla conferma e della reale sussistenza della disponibilità dei posti precedentemente occupati dagli stessi, il provvedimento di proroga si configura come un atto dovuto.

Si ricorda in proposito che dopo l'emanazione della suddetta legge e della C.M.

n. 232/68, che ha fornito le disposizioni per la prima applicazione della stessa, nel corso degli anni, per quanto riguarda l'assegnazione in questione, si sono determinate due procedure diverse per due istituti diversi: da un lato l'istituto della conferma (O.M. n. 43/73), allo scadere del primo quinquennio iniziato nel 1968, dall'altro quello relativo allo spostamento della sede nel corso del quinquennio, disciplinato dalla C.M. n. 154/70.

Il primo di tali istituti non ha mai richiesto adempimenti particolari perché, in presenza della domanda di conferma prodotta dall'interessato, sussistendo ancora il posto, l'emanazione del relativo decreto è scontata.

Il secondo, invece, presuppone la richiesta del docente interessato allo spostamento, la presenza di sedi scoperte e disponibili, nonché una graduatoria da compilare solo ove vi siano più aspiranti alla stessa sede. Inoltre lo spostamento di sede si effettua sempre dopo le conferme, quando cioè l'Ufficio scolastico può dare la certezza dei posti rimasti scoperti.

L'ordine degli adempimenti è quindi il seguente:

prima, si operano le conferme, poi gli spostamenti di sede, infine si procede alle nuove assegnazioni.

Questi criteri risultano tutti confermati nell'O.M. n. 180 dell'1.6.1992, la più recente sulla materia de qua, con la quale sono stata completamente riviste le disposizioni che regolano l'assegnazione alle cattedre di tirocinio.

Si evidenzia, in particolare, che i commi 6, 8 e 9 di quest'ultima ordinanza si soffermano ripetutamente sull'intangibilità delle sedi richieste per conferma.

Non c'è dubbio, pertanto, che il Provveditore agli Studi di Lecce, trovandosi di fronte ad una coincidenza piena tra le istanze di conferma e i posti precedentemente occupati dagli istanti, doveva confermare i docenti senza compilare graduatoria alcuna.

La graduatoria, invece, ai sensi della C.M. n. 154/70 e delle disposizioni successive, è necessaria per gli spostamenti di sede nel corso del quinquennio, allorché si veri-

fichi la situazione di più aspiranti ad una stessa sede, come dianzi accennato.

La ricorrente Calò, nello svolgimento delle argomentazioni contenute nei vari ricorsi, riconosce, invero, che in nessuna disposizione normativa o regolamentare sulla questione è dato rintracciare una previsione della necessità di compilare una graduatoria per procedere alla conferma delle assegnazioni, soltanto che tale ammissione viene fatta per suffragare la tesi del potere discrezionale del provveditore nelle operazioni di conferma e, quindi, per dimostrare che lo stesso poteva autonomamente decidere di compilare la graduatoria tenendo conto delle pretese avanzate dalla ricorrente.

Va precisato invece che il criterio uniformemente seguito dall'amministrazione non è frutto di interpretazione arbitraria, ma trae forza dalla disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 6 della legge n. 1213 del 1967, da cui si desume come non si debba compilare la graduatoria degli insegnanti che hanno presentato domanda di rinnovo in quanto gli stessi devono essere confermati per il successivo quinquennio nell'assegnazione di cui fruiscono e, quindi, nella stessa attività, per la stessa durata e nella stessa sede.

Quanto sopra premesso, va sottolineato che malgrado non ci fossero dubbi sulla procedura dianzi chiarita, il Provveditore agli Studi ritenne tuttavia opportuno acquisire anche il parere del Ministero, che con telex n. 2813 del 16.7.91 confermò l'esattezza dell'interpretazione dell'Ufficio Scolastico, ritenuta conforme ai criteri sopradescritti che hanno trovato un'applicazione uniforme dal 1973, — anno in cui scadeva il primo quinquennio — in poi.

Se, come è stato riconosciuto dalla sez. 1^a del tribunale penale di Lecce nel merito della questione, il comportamento del provveditore agli Studi è risultato ispirato solo dalla necessità di adeguarsi a criteri oggettivi, e solo per questo fece il quesito, e non per cagionare un danno alla Calò (cfr. sentenza sez. 19 n. 234/92), è altrettanto chiaro che la competente Direzione del Ministero, nel rispondere al quesito, non poteva non confermare l'oggettività dei criteri anzidetti.

Quanto, infine, all'affermazione contenuta nelle interrogazioni e secondo le quali, in altri uffici Scolastici provinciali, tra cui quello di Roma, si sarebbe proceduto a fare una graduatoria con l'avallo del Ministero, si fa presente che, nell'anno 1991, non risultano essere pervenuti quesiti sulla specifica questione, per quanto riguarda la provincia di Roma e che, di conseguenza, non sono state fornite risposte dalle quali desumere orientamenti diversi da quelli sopra illustrati.

Se, ad ogni modo, il suddetto e qualche altro Ufficio Scolastico hanno ritenuto di predisporre una graduatoria, è da presumere che lo abbiano fatto per essersi venuti a trovare in presenza di una fattispecie diversa da quella a suo tempo riscontratasi nel Provveditorato agli Studi di Lecce, nel senso che tra i maestri confermati e le sedi occupate nel quinquennio precedente non sussisteva piena coincidenza.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

RONZANI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

ha suscitato indignazione la vicenda che riguarda il signor Natale Scatiggio, nato il 29 settembre 1917, residente a Biella (VC) in via San Giuseppe n. 47, denunciata in occasione dell'assemblea dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi svoltasi a Biella domenica 9 maggio 1993;

l'interessato: 1) ha partecipato alla campagna di Grecia; 2) fu fatto prigioniero dai tedeschi e tradotto in un campo di concentramento a Dortmund in Germania; 3) venne ferito da un sorvegliante del campo di concentramento; 4) rimpatriò nel 1945 e si stabilì a Milano dove venne sottoposto a visita medico collegiale;

in quell'occasione il signor Natale Scatiggio veniva riconosciuto « affetto da esiti di ferita d'arma da fuoco perforante alla regione glutea sinistra, con segni apparenti di interessamento dei tronchi nervosi principali »;

tale valutazione non fu mai accettata dall'interessato;

la pratica non è mai stata definita e solo nel 1980, dopo che l'interessato si era trasferito a Biella (VC), quest'ultimo è venuto a conoscenza che il ricorso n. 871603 era giacente presso la Corte dei conti;

la Procura generale della Corte dei conti ha concluso la relativa istruttoria e che al più presto sarebbe stata fissata la data dell'udienza;

il fatto che sia giacente tale ricorso fa ritenere che la commissione medica di Milano abbia giudicato il caso « non ascrivibile ad assegnazione di categoria pensionabile »;

il signor Natale Scatiggio è stato nel frattempo sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, con impianto di una protesi metallica a carico dell'articolazione coxo-femorale sinistra;

il proiettile non è stato asportato appositamente in quanto « corpo » estraneo utile a giustificare la richiesta dell'interessato volta ad ottenere indennità risarcitoria;

la vicenda è di quelle che danno la misura delle tremende ingiustizie compiute nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle umiliazioni che questi ultimi hanno subito e continuano a subire e della vergogna rappresentata dai ricorsi giacenti presso la Corte dei conti —:

1) le ragioni di tale incredibile inaccettabile e scandaloso ritardo;

2) se corrisponde al vero la notizia secondo cui per la pratica in oggetto si è in attesa che venga fissata l'udienza;

3) cosa intende fare per far riconoscere all'interessato il diritto a percepire la pensione di guerra e che lo stesso possa dopo 50 anni finalmente vedere definita la propria pratica. (4-13959)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la pratica di

pensione di guerra del signor Scatiggio Natale nato a Povegliano Veronese il 29 settembre 1917, residente a Biella (VC) in via San Giuseppe n. 47.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica che il fascicolo relativo signor Scatiggio è stato trasmesso alla Corte dei conti in data 21 marzo 1984 con elenco n. 04050 per la definizione del ricorso giurisdizionale numero 871603.

Detto ricorso risulta tuttora pendente presso la citata Magistratura.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Coloni.

MARCO SARTORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in seguito all'alluvione che colpì la provincia di Varese in data 2 giugno 1992 le scuole di via Gramsci in Tradate (VA) hanno subito danni ingentissimi e tali da renderne inagibili le palestre e numerose aule dell'edificio;

in data 14 ottobre 1992, durante un sopralluogo dell'USL competente, veniva rilevata la non idoneità delle strutture prefabbricate usfruite in particolare dagli alunni dell'Istituto tecnico per ragionieri e geometri, revocando conseguentemente il parere favorevole espresso al momento dell'installazione e che comunque avrebbe dovuto avere una durata non superiore ad un anno;

per chiedere che venisse risolta al più presto la precaria situazione, il 22 ottobre 1992 scendevano per la prima volta in piazza gli studenti dei vari istituti, indignati per il comportamento degli organi competenti;

il giorno 3 novembre 1992 la direttrice professoressa Maria Platè comunicava ad alunni e docenti, con il consenso del Provveditorato e delle Autorità provinciali, una turnazione nei prefabbricati obbligando così gli studenti ad usufruire di strutture già dichiarate inagibili e in condizioni inaccettabili;

il 19 novembre 1992 scendevano una seconda volta in piazza gli studenti dei vari Istituti per contestare l'inamovibilità degli organi competenti;

il 25 novembre 1992 il sindaco di Tradate emetteva ordinanza di sgombero, ordinanza mai eseguita che provoca, da parte di alcuni cittadini, una richiesta per un nuovo sopralluogo da parte dell'USL;

la risposta dell'USL chiama in causa gli enti locali e provinciali, accusati di non aver ottemperato alla propria ordinanza del 14 ottobre, e comunica di essere oltretutto in attesa degli accertamenti compiuti anche dalla Procura della Repubblica di Varese;

il complesso scolastico di Via Gramsci risulta di notevole importanza in quanto ospita le scuole medie, l'Istituto tecnico industriale statale, il liceo scientifico « Maria Curie » e l'Istituto tecnico per ragionieri e geometri —:

come intenda intervenire per trovare soluzione al problema sopra esposto.

(4-13193)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si premette che questo Ministero, pur fermamente interessato ad un'adeguata e tempestiva soluzione dei problemi segnalati non è in grado di intervenire direttamente per ovviare all'inagibilità degli edifici scolastici di via Gramsci in Tradate atteso che i relativi adempimenti rientrano a norma delle disposizioni legislative vigenti, nelle specifiche attribuzioni dei competenti enti locali.*

Premesso quanto sopra, si informa che, nei limiti delle disponibilità accordate dalla legge n. 488 del 1986, questo Ministero ha assegnato all'amministrazione provinciale di Varese per la costruzione del complesso scolastico di Via Gramsci di Tradate su proposta della regione Lombardia lire 1.380.000.000 (decreto ministeriale 30.10.1986), di cui lire 1.341.253.374 già erogate.

Con la successiva legge n. 430 del 1991 relativa ad interventi per l'edilizia scolastica la regione Lombardia ha assegnato ai sensi

dell'articolo 1 comma 4 lettera a), all'amministrazione provinciale di Varese per « opere di adeguamento alle norme di sicurezza impianti elettrici e scariche atmosferiche » del complesso sopraindicato, lire 200.000.000 per le quali la Cassa DD.PP. in data 12.2.1993 ha dato la propria adesione.

Nell'auspicare, pertanto, che le carenze e gli inconvenienti segnalati possano essere quanto prima eliminati, si fa presente che il Provveditore agli Studi di Varese resta impegnato a vigilare affinché per il prossimo anno scolastico agli studenti interessati siano comunque assicurate le condizioni per una non disagiata partecipazione all'attività didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SBARBATI CARLETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

in base all'articolo 85 del decreto delegato sul pubblico impiego le supplenze annuali per tutti i posti di insegnamento nelle scuole secondarie, circa 40.000, saranno abolite;

tali incarichi, pur riferiti a posti vacanti e disponibili per l'intera durata dell'anno scolastico saranno assegnati per supplenze temporanee talché il docente nominato per tutto l'anno verrebbe assimilato al supplente temporaneo per coprire assenze di periodi brevi, mutando così di fatto la funzione giuridica del supplente annuale;

in molte province e per molte discipline la quasi totalità delle supplenze annuali viene disposta per un monte ore di insegnamento inferiore al trattamento di cattedra, talché le norme introdotte nell'articolo 85 del decreto delegato, porterebbero all'abolizione delle supplenze annuali con riflessi iniqui circa il mancato pagamento dello stipendio del periodo estivo, pur sussistendo l'obbligo di fare gli esami estivi e autunnali, e circa la perdita di

qualsiasi garanzia di stato giuridico relativa al mantenimento in servizio in caso di malattia —:

se non ritiene che nell'articolo 85 per la fattispecie indicata non vi sia un reale eccesso di delega da parte del Governo;

se e come intende porvi rimedio al fine di non penalizzare ulteriormente i lavoratori precari della scuola che da anni attendono giustizia;

se non ritiene doverosa la riapertura del doppio canale con graduatoria aggiuntiva come già fatto nel 1991;

se non ritiene infine giusto per coloro che insegnano nella secondaria di 2° grado valutare anche gli anni di servizio prestati nelle scuola media di 1° grado, alla luce del concetto nuovo di mobilità introdotto nel decreto delegato e della privatizzazione del rapporto di lavoro. (4-10886)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si fa presente anzitutto che le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 35 del 12.2.1993 — emanato in applicazione della legge delega n. 421 del 1992, per il riordino della normativa relativa alle utilizzazioni del personale della scuola — non prevedono com'è noto l'abolizione della supplenza annuale, ma solo una diversa regolamentazione della materia.

Al riguardo, pur convenendo che le predette disposizioni possano, in alcuni casi risultare penalizzanti ove considerate dall'esclusivo punto di vista dei potenziali aspiranti a posti di insegnamento precario, si deve tuttavia osservare che l'intento precipuo del legislatore, nell'attuale fase congiunturale è stato sostanzialmente quello di ridurre il ricorso alle supplenze ai momenti essenziali dell'attività didattica e di favorire invece, la massima utilizzazione possibile dei docenti di ruolo già in servizio.

In particolare l'attuazione della nuova normativa, alla quale questa amministrazione non potrà non attenersi comporterà che per il futuro il trattamento economico da corrispondere al personale supplente sia correlato in sostanza ai giorni di effettivo

impegno al servizio della scuola (lezioni partecipate ad attività istituzionali, svolgimento di scrutini e di esami).

Per quanto concerne ad ogni modo le aspirazioni degli insegnanti precari, da anni in attesa di sistemazione, è noto che proprio ad essi sono destinate con cadenze regolari le procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento in ruolo ovvero l'inserimento nelle graduatorie permanenti, a tal fine predisposte.

Al riguardo si ricorda che con il decreto ministeriale 22.4.1993 pubblicato sulla G.U. n. 40 4^a serie speciale del 21.5.1993 è stato indetto il nuovo concorso per titoli relativamente a quelle graduatorie attinenti a classi di concorso già esaurite.

Non sarebbe comunque possibile, in presenza della vigente normativa predisporre delle « graduatorie aggiuntive » — così come richiesto nell'interrogazione — con un semplice provvedimento amministrativo.

Quanto, infine, alla richiesta di valutare gli anni di servizio prestato nella scuola media di 1° grado, nei confronti di coloro che insegnano nella secondaria di secondo grado, si osserva che tali anni vengono senz'altro considerati ai fini della progressione economica.

L'attività di insegnamento precario effettivamente resa nella scuola media viene, inoltre, valutata per il raggiungimento dei 360 giorni di servizio necessari per l'ammissione anche ai concorsi a cattedre negli istituti di 2° grado ma è evidente che alla stessa attività non può essere attribuito alcun punteggio, ai fini delle graduatorie, attesa l'esigenza di privilegiare nelle varie procedure concorsuali, esperienze specifiche e non marginali, compiute nello stesso ordine di scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il giorno 27 novembre scorso l'Università degli studi di Parma ha concesso la

laurea *ad honorem* a Pierre Carniti ed al cavalier Calisto Tanzi, con impiego di oltre trecento addetti delle forze dell'ordine che hanno tenuto bloccato un intero quartiere centrale della città di Parma lungo tutta la mattinata;

in un momento di *austerità*, voluto dal Presidente Amato, con l'esempio dato dall'alto della pubblica amministrazione, sembra che nell'occasione, secondo quanto riferito all'interrogante, non sia stato fatto risparmio alcuno, quasi fossero rinnovati i fasti delle nozze elisabettiane —:

se il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del tesoro hanno condiviso l'iniziativa e la conseguente spesa il cui ammontare potrebbe mettere in difficoltà anche una industria di medie dimensioni. (4-08352)

RISPOSTA. — Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, che ad ogni buon conto si allega in copia, e anche sulla base degli elementi istruttori forniti dalle sedi competenti, si rappresenta quanto segue:

In occasione della cerimonia di conferimento della laurea « *honoris causa* » al cavaliere del lavoro Calisto Tanzi ed al parlamentare europeo onorevole Pierre Carniti, svoltasi il 27 novembre 1992 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Parma, la locale Prefettura ebbe a disporre un servizio d'ordine diretto da un Vice Questore, coadiuvato da un Commissario e con l'impiego, per i servizi esterni, di 20 elementi della Polizia di Stato in divisa, e, per i servizi interni, di 6 elementi della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Inoltre il servizio di competenza dell'Ufficio DIGOS fu assicurato dal Dirigente coadiuvato da due assistenti.

Per quanto concerne la regolamentazione del traffico nelle adiacenze dell'Ateneo parmense, la Polizia Municipale provvede a chiudere al traffico privato, per il periodo strettamente necessario all'arrivo delle numerose autorità invitate alla suddetta cerimonia (circa 30 minuti), la sola Via Cavestro, unica

strada di accesso all'Università, per altro secondaria ed a traffico limitato.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Colombo.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, della difesa, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se il Governo e i ministri interrogati, nell'ambito della loro specifica competenza in materia, intendano, alla fine controllare e riportare a doverosi criteri di giustizia, le retribuzioni, le indennità e gli stipendi degli ufficiali delle Forze armate, di grado tra sottotenente e maggiore, segnatamente quelli che provengono dal ruolo dei sottufficiali e che tramite i concorsi di cui alla legge n. 212 del 1983, superati gli esami, sono stati assunti e promossi nel ruolo degli ufficiali. Infatti, costoro che pure hanno alle spalle la carriera e la esperienza di sottufficiale (spesso superiore ai trent'anni), risultano percepire quale stipendio mensile somma inferiore addirittura ai loro coetanei e compagni di corso sottufficiali, che pure non hanno sostenuto o superato l'esame e i concorsi per divenire ufficiale. La differenza numerica mensile è all'ordine di circa lire 70 mila, ma non è questo il punto: resta il fatto inconcepibile che ufficiali e sottufficiali, con la stessa anzianità di servizio vedano inferiori di grado percepire stipendi e, quindi, emolumenti superiori, pur avendo avanzato notevolmente sotto il profilo gerarchico. Non devesi dimenticare che mentre il ruolo dei sottufficiali appartiene alla cosiddetta « carriera esecutiva » quella degli ufficiali è e resta tra quelle « direttive »;

se, una volta tanto, il Governo e i ministri interessati, proprio nell'attuale momento di doverose riforme anche istituzionali, non intenda portare a ordine e logica la denunciata situazione;

se, in merito a quanto sopra esposto, siano in atto studi o programmi, ispezioni

o inchieste e se i fatti siano oggetto di indagini o procedimenti giudiziari, anche amministrativi, avanti i tribunali amministrativi della Repubblica ovvero al Consiglio di Stato, e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire e doverosamente reprimere le evidenti responsabilità contabili, sempre conseguenti abusi o omissioni, anche negli obblighi di controllo, addebitabili o addebitati a pubblici funzionari siano essi di carriera come i direttori generali ovvero onorari come ministri o sottosegretari, specie se muniti di delega. (4-09491)

RISPOSTA. — *La legge 2 febbraio 1993, n. 23 (di conversione del decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469) ha effettivamente determinato la situazione di sperequazione lamentata dall'Onorevole interrogante.*

Invero, a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge, gli ufficiali delle Forze armate, aventi gradi compresi tra sottotenente e maggiore — inquadrati nel settimo livello retributivo — vengono a percepire uno stipendio base inferiore a quello spettante al grado apicale dei sottufficiali.

In tale contesto, risulta certamente frustrante la posizione degli ex sottufficiali nominati tenenti, quali vincitori del concorso ad essi riservato ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 maggio 1993 n. 212, ed immessi negli appositi ruoli degli ufficiali, istituiti dall'articolo 53 della medesima legge.

È intenzione della Difesa, proprio in considerazione del comprensibile stato di disagio creatosi nelle Forze Armate per effetto della normativa suddetta, ricercare ogni possibile via d'intervento correttivo in sede di rinnovo contrattuale.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

la storica e gloriosa biennale di Venezia sembra sia stata dunque trasformata ne « La più gran discarica del mondo », come è stata definita con titolo a tutta pagina (pag. 16) da *l'Indipendente* oggi in

edicola, e ciò perché, gabellati per opere d'arte, sono esposti « stracci, rottami, cocci e pornofoto » addirittura con modelli « umani » quali parti « plastiche » di « sculture » —;

quali iniziative di competenza ritenga di dover assumere con urgenza per far cessare questo spettacolo che l'interrogante non può non considerare immondo e che affonda la gloriosa rassegna a livelli ancora peggiori di quelli seguiti al disastroso '68, quando venne « esposto » addirittura un « minorato psichico »;

se il Governo non ritenga sia il caso di sospendere immediatamente tutti i finanziamenti e assumere le pubbliche iniziative di competenza finalizzate all'allontanamento di Bonito Oliva, che l'interrogante considera responsabile dell'attuale pesante umiliazione della XXV Rassegna internazionale d'arte di Venezia. (4-15273)

RISPOSTA. — *Le attività istituzionali dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » sono regolamentate dalla legge 26 luglio 1973, n. 438 e successive modificazioni e integrazioni.*

L'articolo 1 dello statuto stabilisce che la Biennale di Venezia « è istituto di cultura democraticamente organizzato e ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere attività permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione nel campo delle arti ».

In particolare la realizzazione di programmi espositivi di cui ai piani quadriennali di massima riguardanti le attività istituzionali sono deliberati dal consiglio direttivo dell'Ente che approva, a norma dell'articolo 2 dello statuto, l'organizzazione e i relativi regolamenti su proposta delle commissioni di esperti di cui all'articolo 18 dello stesso statuto ed è il consiglio direttivo che nomina i direttori e le commissioni di esperti responsabili dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato (articolo 18 dello statuto).

Solo il consiglio direttivo può procedere, ai sensi dell'articolo 9 lettera d) dello statuto, alla nomina o alla revoca delle commissioni

di cui all'articolo 18 e gli stessi direttori, nominati con contratto a termine, decadono dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata del consiglio direttivo.

I poteri di vigilanza che la legge n. 70 del 1975 affida a questo Dicastero si esplicano esclusivamente nel controllo della corretta conduzione amministrativo-contabile dell'Ente da parte dei suoi organi istituzionali, con particolare riguardo alla normativa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 696 del 18 dicembre 1979, ed alla osservanza dell'ordinamento dell'Ente di cui alla predetta legge n. 438 del 1973.

Pertanto questa amministrazione, nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza, non può in alcun modo sindacare le scelte di carattere « artistico » operate in piena e legittima autonomia dagli organi istituzionali dell'Ente.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

TATARELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano i motivi del ritardo della corresponsione della liquidazione della pensione relativa alla domanda presentata dalla signora Anna Centoducati in Zuccaro, nata ad Altamura (Ba) il 4 agosto 1952, la quale nel 1990 ha ottenuto il riconoscimento della invalidità civile (50 per cento). (4-07563)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere i motivi del ritardo nella concessione dei benefici di invalidità civile alla Signora Anna Centoducati in Zuccaro.*

Al riguardo, si fa presente che la Commissione medica presso l'Unità Sanitaria Locale BA/7 di Altamura, interpellata dalla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, ha riferito che in data 2 novembre 1987 la signora Centoducati aveva inoltrato alla citata unità sanitaria locale domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 30 marzo 1971 n. 118.

Il 3 settembre 1990, l'interessata è stata sottoposta a controlli sanitari che hanno accertato una invalidità pari al 50 per cento.

Poiché tale percentuale non dà diritto, ai sensi delle vigenti disposizioni, a benefici economici, la citata unità sanitaria locale ha provveduto ad archiviare la pratica di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Coloni.

TISCAR, TORCHIO e BERNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

da anni l'INEA trattiene nel proprio bilancio i contributi finanziari che la CEE versa all'Ente per la tenuta della Rete di informazione contabile agraria (RICA), lavoro per il quale l'INEA riceve in anticipo un contributo finanziario da parte dello Stato italiano. L'anomalia della procedura adottata consisterebbe nel fatto che l'INEA, che deve, per legge, riversare i contributi finanziari ricevuti dalla CEE allo Stato italiano entro 30 giorni dall'accreditamento, onde evitare di ricevere, per lo stesso lavoro, un doppio contributo, avrebbe in realtà un arretrato di cinque anni di contributi, per un totale di 6/7 miliardi di lire di cui solo nel 1992 ne ha disposto la graduale restituzione. Ciò è stato più volte segnalato nelle relazioni della Corte dei conti, in particolare nella relazione relativa agli esercizi 1987/90, ove il relatore rimetteva gli atti alla « Procura della Corte per gli eventuali provvedimenti di propria competenza »;

i componenti del Comitato direttivo dell'INEA (nominati nel febbraio del 1991) professori Lorenzo Idda, Augusto Marinelli, Mario Prestamburgo e Salvatore Vinci, venuti a conoscenza per la prima volta dell'illegalità della procedura seguita dall'Ente, hanno chiesto la immediata restituzione di tutti i contributi CEE finora trattenuti dall'Ente;

a seguito delle resistenze del presidente dell'INEA all'immediata restituzione dei contributi CEE, il professor Salvatore Vinci si è dimesso da membro del Comitato direttivo, mentre i professori Idda,

Marinelli e Prestamburgo non hanno più partecipato alle riunioni di detto comitato;

sulla questione di cui ai punti precedenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha mai voluto « fare proprio » il graduale piano di restituzione dei fondi CEE adottato dall'INEA, ma si è limitato a « prenderne atto » (confronta lettera del MAF all'INEA dd. 19 giugno 1992 div. VIII prot. 129027/129283) lasciando i membri del Comitato direttivo nella più assoluta incertezza sulla gestione dell'Ente;

l'INEA distribuisce annualmente da uno a due miliardi di lire in « consulenze » —:

se corrisponda a verità quanto sopra esposto;

quali siano i reali motivi per i quali l'onorevole Ministro non ha ancora provveduto al commissariamento dell'INEA, procedendo invece solo alla sostituzione dei membri dissenzienti sulla gestione dell'Ente (professori Idda, Marinelli e Prestamburgo) con altri tre docenti (professori Corrado Giacomini, Massimo Bartorelli e Dario Casati) di cui, peraltro, uno (professor Dario Casati) non ha accettato la nomina. (4-14951)

RISPOSTA. — *Si precisa innanzitutto che non appare esatta l'affermazione secondo la quale l'INEA tratterrebbe nel proprio bilancio i contributi finanziari CEE per la tenuta della RICA (Rete d'Informazione Contabile Agricola); tali contribuzioni, infatti, sono sempre state correttamente esposte nei bilanci di previsione e nei conti consuntivi — regolarmente approvati dagli organi vigilanti — non tra le entrate correnti, bensì tra le partite di giro, e come tali non hanno mai concorso ad incrementare le disponibilità dell'Ente in termini di competenza.*

Diversa è la questione relativa all'impossibilità, verificatasi in alcuni momenti degli anni passati, di rispettare il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1708/65 per il

versamento nell'apposito conto di tesoreria unica delle somme pervenute direttamente dalla CEE.

Al riguardo il comitato Direttivo dell'INEA, nominato nel febbraio 1991, resosi conto dello stato della questione, e fidando in un possibile e promesso miglioramento della situazione di cassa, si è impegnato ad un rispetto scrupoloso del predetto termine, e si è inoltre fatto carico dell'onere pregresso, approntando un piano di rientro triennale che consentirà di riassorbire integralmente i ritardi.

A conferma di quanto precede si riportano i versamenti fino ad ora effettuati per il rispetto di tale piano, che prevede versamenti due volte l'anno, nei mesi di gennaio e settembre, per gli anni 1992, 1993 e 1994:

31/12/1991: lire 1.302.853.405;

9/9/1992: lire 653.608.030;

26/1/1993: lire 1.429.213.813.

Per quanto riguarda, inoltre, i contributi CEE pervenuti dopo l'approvazione del piano di rientro, la situazione, assolutamente rispettosa della norma, è la seguente:

1/6/1992 pervenute lire 1.628.482.329 (saldo 1990) riversate l'1/6/1992;

1/6/1992 pervenute lire 1.530.760.720 (acconto 1992) riversate l'1/6/1992;

26/4/1992 pervenute lire 1.842.919.250 (acconto 1993) riversate il 21/5/1993.

Quanto alle relazioni della Corte dei Conti sulla gestione INEA va rilevato che da tali relazioni — che danno complessivamente un giudizio decisamente positivo sulla gestione dell'Ente — emerge che l'Organo di controllo, resosi conto che l'INEA era stato costretto, per sopperire ad imprescindibili esigenze di cassa, a dilazionare il versamento dei contributi CEE-RICA, segnalava la cosa affinché vi venisse posto rimedio.

Va comunque notato come il contributo dello Stato italiano per la gestione della RICA, che all'atto della formulazione della legge era stato determinato in misura ben cinque volte superiore rispetto a quello co-

munitario, si è ora ridotto a circa un decimo della contribuzione CEE, dato il mancato adeguamento della dotazione ordinaria di bilancio.

Esaminando dunque le due relazioni con cui la Corte dei Conti ha riferito al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli anni dal 1984 al 1990, si rileva che il problema del riversamento è stato affrontato dettagliatamente.

In particolare, nella relazione 1984-85-86 la Corte prende atto del fatto che « allo stato attuale, nonostante le persistenti riserve sulla applicabilità della norma del decreto del Presidente della Repubblica 1708/65, che contrasta con il disposto del Regolamento CEE 79/65, ed in considerazione della migliorata situazione di cassa, l'importo relativo a tutti i contributi CEE pervenuti all'INEA è stato comunque riversato allo Stato entro il mese di dicembre 1987 » e conclude « la problematica dianzi illustrata, che presenta complessi profili di rapporti tra norme interne e regolamenti comunitari, viene comunque segnalata alla procura Generale di questa Corte per quanto di eventuale competenza ».

Analogamente, nella relazione 1987-88-89-90, la Corte afferma: « va posto in luce che, dall'esame della gestione degli esercizi 1989 e 1990, emergono ritardi nei versamenti ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme di provenienza CEE per la rete contabile. Al riguardo va subito osservato che al versamento allo Stato dovrebbe corrispondere, con immediatezza, l'adozione di strumenti idonei a far rifluire all'INEA i fondi per il ripianamento degli oneri connessi allo svolgimento di funzioni di rilievo comunitario. Per contro il ritorno dei fondi avviene con provvedimenti legislativi che autorizzano contribuzioni straordinarie ad hoc. Per altro verso, la Corte non può esimersi dal segnalare che la problematica presenta anche complessi profili di rapporto tra norme interne e norme comunitarie; in ogni caso un ente pubblico alimentato interamente dallo Stato viene ad essere condizionato da imprescindibili esigenze di cassa che comportano i ritardi ed i rinvii illustrati in precedenza; la questione

nella sua globalità viene comunque segnalata alla procura Generale di questa Corte per quanto di eventuale competenza ».

Più avanti, inoltre, dopo aver constatato che il rinnovato comitato Direttivo INEA aveva specificatamente approvato, il 31 ottobre 1991, il piano di rientro dei fondi RICA, ribadiva, sul piano propositivo « di dover segnalare al Ministero vigilante ed al Ministero del Tesoro l'esigenza di condurre tempestivamente, ai fini di eventuali modifiche normative, un esauriente approfondimento del regime disciplinato dall'articolo 5 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1708 in materia di rimborsi forfetari comunitari per la RICA; e ciò in ragione delle complesse correlazioni esistenti con i regolamenti comunitari ».

Nella stessa relazione veniva inoltre rilevato come tutta la procedura fosse stata condotta in piena trasparenza, notando che « gli aspetti finanziari e gestionali dell'attività della rete d'informazione contabile agricola sono oggetto di specifica menzione nella relazione amministrativa che accompagna i conti consuntivi di ogni singolo esercizio e trovano anche riscontro negli atti dell'organo di controllo interno ».

Sin dal febbraio 1991, in occasione della nomina del nuovo comitato Direttivo, era stata inviata a tutti i componenti di tale comitato apposita documentazione sull'Ente, comprendente anche gli ultimi bilanci e la relazione della Corte dei Conti 1984-86.

Inoltre, come risulta dai relativi verbali, la questione del versamento dei contributi CEE-RICA è stata esaminata nelle riunioni del comitato Direttivo del 24 aprile 1991, del 13 giugno 1991, del 17 settembre 1991 ed infine nella riunione del 31 ottobre 1991, nel corso della quale veniva approvato il più volte citato piano di rientro.

Da quanto precede emerge quindi senza ombra di dubbio che tutto il comitato Direttivo era, sin dall'inizio, a conoscenza della situazione che si era venuta determinando, e che aveva preferito adottare la soluzione che evitava all'Ente la paralisi o l'esborso di interessi alle banche, che ne avrebbero compromesso ulteriormente il bilancio.

Soltanto nella riunione del 10 giugno 1992, dopo che in occasione della riunione del 30 aprile 1992 i professori Marinelli, Prestamburgo e Vinci avevano comunicato telefonicamente agli altri componenti del comitato, già presenti, la propria volontà di non partecipare alla riunione, il professor Prestamburgo chiese di deliberare l'immediato riversamento di tutte le somme pervenute in precedenza relative ai contributi CEE-RICA, avendo osservato nella relazione della Corte dei Conti 1987-88-89-90 la segnalazione alla procura, segnalazione peraltro identica a quella contenuta nella relazione precedente.

In merito poi al piano di rientro predisposto dall'istituto, si evidenzia che questo Ministero ha responsabilmente indicato all'Ente il comportamento da tenere, raccomandando il puntuale rispetto delle scadenze previste da detto piano e richiamando il comitato Direttivo alle proprie responsabilità in caso di comportamento diverso.

Per quanto riguarda la richiesta di commissariamento dell'Istituto, si precisa che lo statuto dell'INEA esplicitamente richiede — trattandosi di un Ente di ricerca — la presenza di specifiche competenze accademiche nell'organismo decisionale. Quando tali competenze vengono meno per indisponibilità di alcuni membri, devono essere sostituite perché non risponde a criteri di corretta amministrazione procedere a commissariamenti non strettamente necessari.

Si deve peraltro sottolineare che fin dal 28 maggio 1992 questo Ministero, con nota n. 125029, aveva manifestato le proprie preoccupazioni sulla « sistematica assenza o, quanto meno, la parziale partecipazione di taluni membri » alle riunioni del comitato Direttivo, invitando il Presidente « a voler esperire, nei modi ritenuti più idonei, una opportuna azione intesa ad ottenere la partecipazione attiva di tutti i membri alle sedute collegiali nonché a voler segnalare a questo Ministero, per l'adozione dei necessari provvedimenti, i casi in cui dovesse essere accertato il persistere delle carenze sopra lamentate ».

Anche da parte del Collegio sindacale vennero espresse analoghe preoccupazioni

sulla precaria situazione funzionale del comitato Direttivo dell'Ente, a causa dell'assenteismo di tre (su sette) dei suoi membri.

In proposito occorre precisare che le vere ragioni del cosiddetto dissenso, tramutatosi in azione sistematica di ostruzionismo, sembra che vadano ricercate, più che in questioni attinenti alla gestione dell'INEA, nelle profonde lacerazioni che attualmente interessano il mondo accademico degli economisti agrari.

In effetti la sistematica non partecipazione alle riunioni del comitato Direttivo da parte dei membri in questione è stata sempre motivata con impegni accademici e, talvolta, con impedimenti dovuti a malattia. Un reale dissenso sul modo di gestire l'istituto avrebbe potuto e dovuto essere manifestato partecipando alle riunioni in modo propositivo — sia pure, eventualmente, in contrapposizione — e non con ingiustificabile assenteismo.

Per quanto concerne, infine, la asserita distribuzione di incarichi di consulenza di sensibile entità, va precisato che non si tratta di « consulenze » così come intese nella corrente accezione, bensì di prestazioni specialistiche, peraltro espressamente previste dallo statuto dell'INEA, per far fronte a situazioni nelle quali non sono presenti all'interno dell'istituto — nè sarebbe conveniente che ci fossero — le competenze specifiche.

Basti pensare al programma CEE per le regioni Meridionali « sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse » che vede l'INEA coinvolto in gran parte e che prevede anche la messa a punto di specifici supporti didattici e manuali operativi destinati a coloro che saranno chiamati a svolgere attività di assistenza tecnica.

Sono state poi fatte rientrare nel novero delle « consulenze » anche una serie di spese dovute alle rilevazioni della RICA, laddove le regioni non garantiscono il necessario campione rappresentativo di aziende, e delle altre ricerche che necessitano di rilievi sul campo o di interviste.

Quanto, infine, all'entità dei relativi costi, si rileva che si tratta di affidamenti risultanti da motivate esigenze di funzionalità conformi ai compiti istituzionali, per importi

regolarmente previsti in bilancio, regolarmente deliberati e responsabilmente valutati nella loro congruità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Diana.

VOZZA. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:

il Ministero della difesa corrisponde un foglio di viaggio ai lavoratori artificieri (bonifica del territorio) quando gli stessi sono comandati lontano dalla sede per recuperare o disinnescare residuati bellici;

tale foglio di viaggio dà diritto all'indennità di trasferta comprensiva delle spese realmente sostenute (pranzo, cena, pernottamento);

non è invece previsto il riconoscimento delle ore di straordinario al lavoratore che compie un viaggio, con l'auto-mezzo militare e con l'esplosivo a bordo, oltre il normale orario di lavoro;

è accaduto, infatti, che ai lavoratori del X Reparto rifornimenti, comandati il giorno 8 febbraio 1993 alle ore 16 (quindi dopo aver effettuato il normale orario di lavoro), per disinnescare un ordigno nella città di Foggia, pur avendo terminato le operazioni alle ore 21,30 dello stesso giorno, è stata riconosciuta solo un'ora e quaranta di lavoro straordinario —:

se non si intenda intervenire immediatamente per stabilire che i tempi di spostamento, effettuati da questa particolare categoria di lavoratori, oltre il normale orario di lavoro, siano, a tutti gli effetti, da considerare prestazioni da retribuire. (4-11543)

RISPOSTA. — In relazione al problema sollevato dall'Onorevole interrogante, si chiarisce che, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, il tempo intercorrente tra il raggiungimento della località di missione e il rientro in sede

è remunerato, per tutti i dipendenti civili dello Stato, mediante il trattamento economico di missione.

Pertanto, il cumulo del trattamento economico per missione e per lavoro straordinario è consentito solo quando le mansioni proprie del profilo rivestito vengono svolte nella sede di missione e l'orario supera quello ordinario di lavoro (con esclusione del tempo occorrente per raggiungere la località di missione e rientrare in sede).

Pertanto, tale disciplina di carattere generale non si applica al conduttore di automezzi per il quale il cumulo si prospetta anche « in itinere » poiché « la prestazione lavorativa si concretizza essenzialmente nella conduzione del mezzo e si conclude, normalmente, all'atto del rientro dell'automezzo ».

In tal senso si sono anche espressi il Ministero del tesoro — Ispettorato generale ordinamento personale — e la Presidenza del

Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la funzione pubblica.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 13 luglio 1993, alle pagine VIII e IX si intendono soppresse l'interrogazione Costantini n. 4-05792 e la risposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali: Paladin, pubblicate per errore.

Conseguentemente, a pagina 12364 si intende soppressa la terza riga della seconda colonna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

**ALB-219
Lire 1500**